

# Newsletter Assofiduciaria n. 0



## SUMMARY

- ***NEWS***
- ***APPROFONDIMENTI***
- ***ATTIVITÀ ISTITUZIONALE***
- ***RASSEGNA STAMPA***



## Quaderno UIF n. 20 “La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli”



La legge 23 novembre 1939, n. 1966 definisce società fiduciarie “*quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni*” ma “*l'auspicata revisione organica della disciplina delle società fiduciarie non è stata tuttavia compiutamente realizzata, in quanto ancora oggi manca un regime uniforme applicabile a tutte le fiduciarie*”.

Le operazioni di amministrazione di beni assumono forme svariate includendo, senza pretesa di esaustività, l'amministrazione di beni immobili e mobili per conto di terzi,

con o senza l'intestazione fiduciaria degli stessi, e l'interposizione nell'esercizio dei diritti eventualmente ad essi connessi nonché la rappresentanza di azionisti e obbligazionisti.

Pur in assenza di una tipizzazione legislativa del contratto fiduciario nell'ordinamento italiano, tale istituto è ampiamente riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che ritengono allo stesso applicabili le disposizioni sul contratto di mandato.

L'attività fiduciaria riveste particolare interesse sotto il profilo anticiclaggio in quanto consente, attraverso l'istituto del negozio fiduciario, di realizzare una separazione tra la titolarità effettiva dei beni, che resta in capo al fiduciante, e l'amministrazione o gestione degli stessi, che viene trasferita alla società fiduciaria.

Per quanto attiene all'attività di sorveglianza sulle società fiduciarie “non 106”, in assenza di una regolamentazione apposita, Assofiduciaria - pur non essendo assimilabile a un organismo di autoregolamentazione - “ha elaborato per le fiduciarie “MISE” dei “codici di autodisciplina” contenenti regole analoghe a quelle dettate dall'Organo di vigilanza per le fiduciarie “106”; inoltre, ha promosso iniziative di audit volontaria che consentono a tutte le proprie associate di verificare in autonomia, attraverso appositi piani di audit messi in atto da consulenti terzi, il proprio livello di compliance agli obblighi anticiclaggio”.

Fonte: Cfr. paragrafo 2 dell'Appendice «Società fiduciarie» a cura di A. Cuzzocrea e ASSOFIDUCIARIA, comunicazione BANCA D'ITALIA\_UIF\_2023\_045\_S.

## Nel nostro ordinamento serve l'inserimento di un contratto di fiducia che normi e regoli il trust



L'Italia, uno dei pochi paesi comunitari ad aver ratificato la convenzione dell'Aja per il riconoscimento del trust, non ha, però, nel suo ordinamento disposizioni che disciplinano il contratto di “fiducia” – come invece avviene in Francia, in Lussemburgo e in Romania. L'inserimento nel nostro ordinamento civilistico di un contratto di “fiducia” ovvero di un istituto disciplinato di “affidamento fiduciario”, potrebbe aiutare a fare chiarezza.

Questo l'appello lanciato da Assofiduciaria nel corso del convegno “Trust e fiducia. Aspetti civilistici e fiscali alla luce della Circolare n.34/E del 20 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate” che si è svolto oggi a Milano. Il seminario, organizzato da Assofiduciaria, è stata un'occasione per discutere, insieme agli esperti del settore, degli aspetti normativi e fiscali del trust in relazione al mondo delle fiduciarie.

“In Europa, la realtà giuridica che norma il trust è estremamente articolata perché all'interno degli stati membri esistono sia istituzioni giuridiche che si ricollegano ad una matrice di common law e che hanno adottato nel loro ordinamento l'istituto del trust, sia figure negoziali che si ricollegano ad una matrice giuridica di civil law. Altri stati, invece, non contemplano nei loro ordinamenti alcun istituto con caratteristiche assimilabili al trust” commenta Fabio Marchetti, Presidente di Assofiduciaria “L'Italia, dopo aver ratificato la convenzione dell'Aja per il riconoscimento del trust, non ha, però adottato nel suo ordinamento disposizioni che disciplinano il contratto di “fiducia” e con il termine “fiduciario” si tende a definire realtà negoziali molto diverse tra loro che, però non realizzano compiutamente gli effetti giuridici del trust”.

Fonte: ASSOFIDUCIARIA, Comunicato stampa del 14 marzo 2023.

# APPROFONDIMENTI

## **Finanziamento di società terze tramite società fiduciarie - Corte di Cassazione, ordinanza 21 marzo 2023, n. 8071**



La controversia origina dall'accertamento ad una persona fisica cui veniva contestato l'esercizio di un'attività creditizia in completa evasione di imposta.

In caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla L. n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato per l'adempimento è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti. L'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie dà luogo ad un'ipotesi di interposizione reale di persona, in virtù della quale l'interposto acquista la titolarità delle azioni o delle quote, ma è tenuto ad osservare un determinato comportamento convenuto in precedenza con il fiduciante.

Ne deriva che la proprietà della società fiduciaria, pur non potendosi dire fittizia, viene ad assumere una connotazione meramente formale, mentre il fiduciante, nonostante la formale intestazione del bene alla fiduciaria ne conserva la proprietà sostanziale ed è quindi in grado di disporre direttamente. Viene, dunque, in rilievo non tanto il rapporto sociale quanto quello interno tra contribuente (fiduciante) e le società fiduciarie, che costituisce il fondamento sostanziale dei finanziamenti corrisposti dal fiduciante alle società qualificate come esterne al Gruppo, società di cui il contribuente possedeva le quote di partecipazione tramite società fiduciarie, mandatarie senza rappresentanza in ossequio al *pactum fiduciae* tra di loro stipulato.

Ne deriva la mancanza dei presupposti caratterizzanti l'esercizio abusivo di una attività creditizia, poiché le operazioni di finanziamento oggetto di accertamento erano state effettuate da società comunque riconducibili alla proprietà del contribuente nei confronti di società sempre riferibili allo stesso ed erano prive di finalità speculative.

Viene così escluso che fosse ravvisabile l'esercizio di un'attività creditizia in modo abusivo.

Fonte: ASSOFIDUCIARIA, comunicazione INTERPOSIZIONE FIDUCIARIA\_2023\_048\_C.

## **Successioni e donazioni – Risposta Agenzia delle Entrate n. 185 del 1° febbraio 2023**



L'istante è azionista insieme alla moglie della società ALFA società in accomandita per azioni regolata dalle leggi del Granducato del Lussemburgo.

L'istante, azionista accomandante, era titolare del 70,36% del capitale sociale; l'istante e la moglie, entrambi azionisti accomandanti, erano altresì titolari nel regime di comunione convenzionale denominato secondo la legge francese di pertinenza "*société d'acquêts*" del 29,64% del capitale sociale;

infine, unico azionista accomandatario, titolare di n. 1 azione, era la società "BETA". Il Socio accomandatario era una società per azioni semplificata regolata dalle leggi del Granducato del Lussemburgo, di proprietà della GAMMA S.r.l., con sede legale in Italia, il cui capitale sociale era detenuto dall'istante e dalla moglie, per la quota del 50% ciascuno. La donazione delle azioni in favore dei loro due figli avrebbe permesso a questi ultimi di acquisire, in comproprietà tra loro, il controllo della società secondo la definizione contenuta nell'art. 2359, primo comma, numero 1) cod. civ.

Ne consegue che, anche dopo il trasferimento delle partecipazioni azionarie di controllo a favore dei due figli, attributive della qualifica di soci accomandanti, l'istante e la moglie continueranno a ricoprire, attraverso la società accomandataria, il ruolo di soci di controllo della società di famiglia, ovvero di ALFA. Ciò comporta che non possa applicarsi il regime di esenzione dall'imposta di donazione, in quanto il trasferimento in esame non consente agli aventi causa di acquisire il controllo di ALFA e pertanto in mancanza dei presupposti di legge.

Fonte: ASSOFIDUCIARIA, comunicazione SUCCESSIONI E DONAZIONI\_2023\_056\_S.



# ATTIVITA' ISTITUZIONALE

**Trust e fiducia. Aspetti civilistici e fiscali alla luce della Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate**



Lo scorso 14 marzo si è tenuto presso il Palazzo delle Stelline di Milano, il convegno organizzato da Assofiduciaria «Trust e fiducia. Aspetti civilistici alla luce della Circolare n.34/E del 20 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate». Il seminario è stata un'occasione per discutere, insieme agli esperti del settore, degli aspetti normativi e fiscali del trust in relazione al mondo delle fiduciarie. Oltre al tema della necessità di una normativa adeguata, nel corso del seminario sono stati affrontati anche i profili civilistici del trust in relazione ai temi della Circolare 34/E con particolare attenzione al tema della tassazione.

Nel corso del convegno si sono confrontati i giuristi: Avv. Alessandro Accinni (Studio Accinni e Associati); Prof. Avv. Giuseppe Corasaniti (Università degli Studi di Brescia); Avv. Francesca Romana Lupoi (Associazione il Trust in Italia); Avv. Lorenzo Macchia (Studio Zitiello Associati); Dott. Luigi Magistro (Partner Studio associato Befera Fanelli Magistro); Prof. Avv. Fabio Marchetti (Presidente Assofiduciaria); Dott. Emiliano Marvulli (Agenzia delle Entrate); Dott. Marco Piazza (Studio Associato Piazza); Prof. Avv. Federico Rasi (Studio Visentini Marchetti & Associati); Avv. Francesco Rubino (CEO di Cordusio Fiduciaria); Dott. Eugenio Ruggiero (Studio Visentini Marchetti & Associati).

**Itinerari fiduciari. Approfondimenti e prospettive**



Nel mese di maggio, Assofiduciaria ha lanciato il progetto «Itinerari fiduciari», il percorso di formazione della durata di 1 anno nato con l'obiettivo di rispondere alle numerose istanze di approfondimento tecnico per il settore fiduciario. I 12 incontri previsti, che si terranno in modalità webinar, vedono protagonisti i Consulenti dell'Associazione insieme ad alcuni rappresentanti delle nostre Associate.



# ATTIVITA' ISTITUZIONALE



L'Associazione ha realizzato una serie di incontri istituzionali al fine di presentare personalmente l'impegno di tutte le Associate a garanzia della regolare esecuzione degli adempimenti previsti dalle diverse normative, nonché per illustrare come le società fiduciarie si siano evolute nel corso degli anni passando da soggetti che si limitavano a prestare servizi di intestazione fiduciaria dei beni a fini di riservatezza, a soggetti che prestano professionalmente una pluralità di servizi di amministrazione di beni e di intermediazione finanziaria, ove l'intestazione fiduciaria rappresenta oggi solo uno strumento per l'esecuzione dell'attività in settori sempre più rilevanti del nostro sistema economico.

Miglioramento della legislazione nazionale, adeguamento della normativa regolamentare e inserimento nell'Agenda politica dei temi di interesse dell'Associazione, sono solo alcuni degli argomenti affrontati nel corso degli incontri.

- 1° febbraio 2023 incontro con l'On. Marco Osnato – Presidente VI Commissione (Finanze e Tesoro); Camera
- 16 febbraio 2023 incontro con l'On. Luca Squeri – Segretario X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo); Camera
- 9 marzo 2023 e 10 maggio 2023 incontri con il Vice Ministro On. Prof. Maurizio Leo, MEF
- 8 maggio 2023 incontro con il Sen. Pietro Patton – Vicepresidente VI Commissione (Finanze e Tesoro); Senato
- 16 maggio 2023 incontro con il Sottosegretario di Stato On. Massimo Bitonci, MIMIT
- 17 maggio 2023 incontro con l'On. Andrea Tremaglia – V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione); Camera
- 23 maggio 2023 incontro con il Sen. Massimo Garavaglia – Presidente VI Commissione (Finanze e Tesoro); Senato



## Il contratto fiduciario sfida i trust made in Italy

di Fabio Marchetti\*

**P**ur esistendo una risalente matrice storica che tende a ricondurlo alla fiducia, il trust, istituto di diritto anglosassone recepito in Italia per effetto della ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, poco ha a che vedere con il contratto fiduciario conosciuto nel nostro ordinamento a seguito della legge numero 1966 del 1939, che ha disciplinato l'amministrazione fiduciaria di beni per conto di terzi che viene svolta in forma d'impresa.

L'amministrazione fiduciaria è un mandato senza rappresentanza che prevede l'affidamento di beni ad un fiduciario (le società fiduciarie disciplinate dalla legge del '39) che li amministra in nome proprio ma per conto del fiduciante, essendo a ciò legittimato per effetto dell'instestazione fiduciaria dei beni amministrati. Non si verifica, dunque, alcun trasferimento di proprietà dei beni in amministrazione fiduciaria che rimangono sempre proprietà del fiduciante. Nel trust, viceversa, il disponente perde la proprietà dei beni conferiti nel patrimonio in trust e affidati al trustee affinché li amministri per uno scopo o per destinarli a uno o più beneficiari individuati, senza peraltro che il trustee assuma alcun diritto proprietario sui beni in trust. Pertanto, mentre nell'amministrazione fiduciaria non si verifica alcun effetto segregativo della proprietà che rimane sempre in capo al fiduciante, nel trust i beni che vanno a costituire il patrimonio in trust sono segregati, e cioè non aggredibili dai creditori né del disponente né del trustee.

Tale effetto segregativo ha fatto la fortuna del trust in Italia negli ultimi anni, come anche testimoniato dai numerosi interventi dell'Agenzia delle Entrate sia in risposta a specifici interpellati sia, da ultimo, con la circolare n. 341/E del 20 ottobre 2022, re-

centemente discussa nel Convegno organizzato a Milano da Assofiduciaria il 14 marzo scorso (Trust e fiducia. Aspetti civilistici e fiscali alla luce della Circolare n. 341/E del 20 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate). Il tema che si pone è se nel nostro ordinamento possano esistere strumenti contrattuali che determinino un simile effetto segregativo dei beni affidati in amministrazione, con il vantaggio di poter applicare istituti e norme del nostro ordinamento senza la necessità di dover ricorrere a leggi straniere di ordinamenti di common law.

L'Italia è uno dei pochi Paesi di civil law ad aver ratificato la convenzione dell'Aja per il riconoscimento del trust, ma non ha disposizioni che disciplinano il contratto di fiducia pur avendo nel suo ordinamento istituti che, opportunamente declinati, potrebbero perseguire i medesimi scopi realizzabili con il trust, dall'amministrazione fiduciaria disciplinata dalla legge del 1939 ai vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645 ter del Codice Civile.

L'istituto della fiducia in sé considerato non consente di raggiungere tale risultato: non la fiducia della legge del '39, ma neppure quelle figure contrattuali (nella pratica indicate come fiducia romanistica) caratterizzate dal trasferimento della proprietà di beni in fiducia da un soggetto (fiduciante) ad un altro (fiduciario) con obbligo di quest'ultimo di ritrasferire i beni all'originario proprietario. Anche in tal caso non si verifica un effetto segregativo in quanto la proprietà è, sia pure in via temporanea, del fiduciario e, dunque, i beni sono aggredibili dagli eventuali creditori del fiduciario.

In effetti, nel nostro ordinamento la legge numero 112 del 2016 (cosiddetta Legge sul Dopo di noi) ha previsto un fenomeno di segregazione patrimoniale, affiancando al trust l'affidamento fiduciario di un patrimonio destinato a sostenere le perso-

ne affette da disabilità grave. Tale legge ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell'amministrazione fiduciaria di un fondo vincolato ai sensi dell'art. 2645 ter del Codice Civile, come tale non aggredibile dai creditori del disponente o del fiduciario; unendo, dunque, il mandato fiduciario di amministrazione della legge del '39 al vincolo di destinazione impresso sul patrimonio diretto al sostegno delle persone con disabilità grave si è raggiunto il medesimo effetto segregativo che è proprio del trust.

La Legge sul Dopo di noi rappresenta un laboratorio intorno al quale può lavorarsi sia dal punto di vista dottrinario che normativo per raggiungere con strumenti del nostro ordinamento effetti analoghi al trust e, in particolare, un effetto segregativo dei beni affidati in amministrazione laddove sussista uno scopo meritevole di tutela, come disposto dall'art. 2645 ter del Codice Civile. L'eventuale intervento normativo non dovrebbe riguardare solo la definizione della fattispecie (definendo il patrimonio oggetto di segregazione in quanto soggetto a vincolo di destinazione e le finalità meritevoli di tutela per cui ciò è ammesso nel nostro ordinamento), ma anche disciplinare i soggetti che possono assumere l'incarico di amministrazione di fondi vincolati, prevedendo l'autorizzazione a svolgere tale incarico, nonché i controlli e le garanzie a ciò necessari.

Questo avrebbe anche il pregio di colmare una lacuna del nostro ordinamento che attualmente non prevede alcuna disciplina autorizzatoria e di controllo per i soggetti che assumono l'incarico di trustee, diversamente dai soggetti che svolgono attività di amministrazione fiduciaria, appunto le società fiduciarie di cui alla legge del '39 sottoposte ad autorizzazione da parte del Mimit e ai controlli anticiclaggio. (riproduzione riservata)

\*presidente di Assofiduciaria

Italia Oggi Sette

17 aprile 2023

«Trust, uno strumento delicato che ha bisogno di esperti»

Intervista al Presidente di Assofiduciaria Fabio Marchetti



## Trust, uno strumento delicato che ha bisogno di esperti

Sono passati quasi 34 anni dalla firma della Convenzione dell'Aja, con cui l'Italia riconosceva come trust tutti «i rapporti giuridici costituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico». Da allora, grazie anche all'opera divulgativa svolta dal professor Maurizio Lupoi, l'utilizzo di quest'istituto di diritto anglosassone è diventato sempre più frequente anche in Italia. Tuttavia, al di là del progressivo superamento delle difficoltà giuridiche che l'istituto comporta, l'Italia sconta ancora alcuni «gap» culturali che ne rallentano l'impiego.

«Il primo, è l'allergia allo spossessamento che il trust implica», spiega Domenico Rinaldi, partner di PG Legal, «Oggi l'evoluzione dello strumento consente sicuramente differenti gradazioni nell'affidamento dei beni al trustee, il cui potere viene ad essere «temperato» dal trust deed. Tuttavia, ai fini della legalità e della «credibilità» del trust, l'indipendenza del trustee rispetto al disponente è ancora un elemento imprescindibile. Ed è proprio questa caratteristica del trust che viene spesso mal digerita dal cliente italiano. Ancora oggi, accade spesso che il consulente, dopo aver spiegato per ore il trust al cliente, a fine discussione, si sente rivolgere la faticosa domanda: «Ma dopo che avrò trasferito i beni al trustee, il trustee farà come dico io vero?». Altro «ostacolo culturale» è la finalità del trust. Ad esempio, nell'ambito dei trust a beneficio familiare, il trustee deve amministrare i beni che gli sono stati affidati nell'interesse dei beneficiari. Pertanto, si tratta quasi sempre di un trust che guarda molto lontano nel tempo, destinato a dare utilità a distanza di decenni e/o a una o più generazioni future. Questa visione «economico-lungimirante» non è nella cultura di noi italiani. Nei paesi anglosassoni si comincia subito a mettere da parte i soldi per mandare i figli al college, fin da quando sono piccoli, noi italiani invece scopriamo quanto costa l'università dei nostri figli all'atto dell'iscrizione al primo anno di corso. Ecco che è più facile trovare l'italiano che si interessi al trust per i suoi benefici immediati (segregazione del patrimonio) per sfuggire ai creditori, per poi scoprire che la segregazione patrimoniale funziona solo se si «spoglia» veramente del patrimonio a favore del trustee e, siccome mal digerisce anche lo spossessamento, finisce per rinunciare all'utilizzo dello strumento. In conclusione, in Italia oggi sono stati fatti grandi passi in avanti da un punto di vista giuridico, ma forse andrebbe fatto ancora qualcosa in termini di educazione del cliente al trust!».

Nei sistemi giuridici dei paesi da cui si è soliti mutuare la disciplina che regola i trust istituiti o operanti in Italia sono inesistenti (o semplicemente diversi) dogmatismi e classificazioni propri dell'impianto normativo italiano. «Per citare l'esempio più banale», dice Giovanni Gigliotti, partner dello Studio Pavia e Ansaldo, «il termine property, nonostante l'evocativa assonanza, spesso non si limita a richiamare il concetto italiano di proprietà, ed esprime invece una serie di possibili sfumature della titolarità di diritti e legami con beni e interessi che sarebbe limitativo ricondurre all'italico concetto di proprietà secondo codice civile. Tali diversità e contrasti sono probabilmente la principale fonte dei «dubbi interpretativi» espressi dalla magistratura e dall'Agenzia delle Entrate, il cui compito è reso peraltro più impervio da una normativa interna non sempre coerente con l'essenza stessa dello strumento».

È nota la resistenza del cliente a «spogliarsi» dei propri beni, trasferendone il relativo controllo a un soggetto terzo. «Accanto al trust autodichiarato», spiega Andrea De Vecchi, managing partner di Andersen, «sono state sviluppate specifiche previsioni in tema di reserved powers. La Trusts (Amendment) (Immediate Effect and Reserved Powers) Law 1995 delle Isole Cayman ha individuato una lista di poteri che il settlor di un trust regolato da tale legge può validamente riservare a sé senza pregiudicare la validità del trust. Il disponente potrà riservarsi poteri di carattere amministrativo (esercitandoli direttamente o dando istruzioni vincolanti al trustee), poteri dispositivi, poteri di modifica dell'atto istitutivo o di revoca del trust, poteri di sostituzione del trustee e del guardiano. In aggiunta, il settlor potrà subordinare l'esercizio di determinati poteri del trustee al proprio consenso. Il modello delle Isole Cayman è stato seguito da quasi tutte le giurisdizioni di common law che hanno legiferato in materia: fra tutti, si veda l'Art. 9A della Trusts (Jersey) Law 1984. I reserved powers rappresentano un interessante strumento per il settlor che desideri mantenere un controllo sui beni in trust; ciò nonostante, il loro utilizzo potrebbe comportare una dichiarazione di interposizione ai fini fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate, nonché, in ipotesi patologiche, sfociare in una dichiarazione di sham trust».

Per Valentina Ottani Sconza, counsel del dipartimento Trust e Patrimoni dello studio legale Gianni & Origoni «spesso ci si imbatte in trust istituiti per finalità improprie, a volte illecite, nella convinzione che la «segregazione» sia la finalità ultima che giustificerebbe l'impiego dell'istituto. La segregazione è un effetto, che si realizza rispetto al trustee per consentire la separazione del trust fund rispetto al suo patrimonio personale. Dunque, non può essere il risultato ultimo a cui aspira il disponente, se non altro perché costui, disposto dei beni in trust, non è più proprietario di tali beni. Se sono rari i casi di malversazione da parte dei trustee, più di frequente si assiste a trustee che agiscono quali mandatari, meri esecutori delle istruzioni volta per volta impartite dal disponente. Spesso questo atteggiamento è il frutto di atti istitutivi di trust carenti di disposizioni che possano fungere da linee guida per l'operato del trustee. Si trascura, infatti, la necessità che nel corso della durata del trust vi sia una piena coerenza e corrispondenza fra gli obiettivi che il disponente dichiara perseguire, le clausole contenute nell'atto istitutivo e l'operatività di ciascuno dei soggetti coinvolti (disponente, trustee, guardiano)».

Per Giovanni Cristofaro, partner di Chiomenti «i giudici italiani affrontano le vicende relative ai trust senza eccessiva difficoltà, e ultimamente applicano direttamente le leggi regolatrici straniere ai trust interni, senza rinvio al giudice straniero ma munendosi degli strumenti utili per poter giudicare. Una recente ricerca dell'Università Bocconi ha rivelato che sono più di 1.300 le aziende italiane, alcune delle quali quotate, con almeno un trust azionista che nell'80% dei casi è anche socio di controllo. La reattività dell'ordinamento italiano è ancora più evidente dinanzi a trust fittizi o interposti, a cui viene negata efficacia in quanto privi delle finalità concrete e meritevoli di tutela e animati dall'unico obiettivo di realizzare una segregazione patrimoniale puramente formale ma non sostanziale, per frustrare le ragioni dei creditori (fisco incluso)».

Il nuovo quadro interpretativo dovrebbe, dopo le incertezze del passato, dare nuovo slancio al trust. «È ragionevole quindi attendersi un maggior impiego del trust ad esempio ai fini del passaggio generazionale aziendale», spiega Marco Sandoli, partner di Di Tanno Associati, «Infatti, in tale ambito il trust, oltre ad assicurare la tutela nei confronti dei creditori tipica dell'istituto, consente di garantire l'integrità aziendale, rendendola impermeabile alle dinamiche successorie, e assicurando al contempo rilevanti benefici fiscali soprattutto in tema di imposizione indiretta grazie all'esenzione da imposta di successione. Sul punto, il fisco ha chiarito che il termine di 5 anni di mantenimento del controllo richiesto per applicare l'esenzione decorre non dalla data di apporto della partecipazione nel trust, bensì dalla data di attribuzione della partecipazione ai beneficiari. La circolare non fornisce invece particolari chiarimenti in tema di interposizione del trust ai fini dell'imposizione diretta, confermando il principio per cui il trust debba considerarsi fiscalmente inesistente ogniqualvolta l'attività gestoria, pur formalmente riconducibile al trust, risulti eterodiretta da istruzioni vincolanti del disponente o dei beneficiari».

Non sono chiare le conseguenze che derivano dalla declaratoria di interposizione in capo a un trust. «Dapprima il Fisco afferma che il trust interposto è inesistente dal punto di vista fiscale», spiega Fabio Ciani, partner dello Studio Legale Tributario Internazionale, «con l'effetto che i redditi formalmente prodotti dal trust sono da assoggettare in capo al disponente. Ma questo solo ai fini delle imposte dirette, mentre ai fini civilistici il trust è esistente: il caso è quello dei beni che fanno parte del patrimonio del trust, che non cadono in successione. Sennonché, la circolare 34/E/2022 afferma esattamente il contrario, ai fini dell'imposizione indiretta, laddove si legge: «nell'ipotesi di decesso del soggetto disponente, tenuto conto della interposizione del trust tra i beni e i diritti che compongono l'attivo ereditario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto». E i medesimi interpellanti di cui alla Risposta 359/2022 ricevono il cambio di rotta anche attraverso la Risposta Interpello 176/2023: se il trust è interposto fittiziamente, è inesistente sia dal punto di vista delle imposte dirette che ai fini delle imposte di successione, per cui i beni conferiti nel trust rientrano comunque nell'asse ereditario del de cuius (il disponente). Alla poca chiarezza si affianca il contrasto con le norme civilistiche, dato che secondo la Convenzione dell'Aja del 1985 il disponente ben può mantenere alcuni diritti e facoltà».

Secondo Augusto Santoro, partner di Herbert Smith Freehills «è innegabile che in alcuni casi il trust venga utilizzato (o si provi a farlo) con effetti "elusivi". È il caso, ad esempio, del trust in cui il settlor (ovvero il disponente) coincide con trustee (ovvero con l'amministratore) non realizzando – di fatto – lo spossessamento (inteso come indisponibilità materiale) del bene conferito al trust. In tal caso si realizza un cosiddetto "trust autodichiarato" (o sham trust) ritenuto anche dalla giurisprudenza non valido poiché sostanzialmente elusivo. Trust invece che siano costruiti con forme valide e convenzionali, possono essere efficacemente impiegati in ambito societario in taluni casi superando anche le problematiche tipiche del "patto di famiglia"».

I recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate incrementano le possibilità di utilizzo del trust ma, anche in questo innovato contesto, il trust autodichiarato nel quale il disponente riveste anche il ruolo di trustee presenta profili di delicatezza. «Deve essere verificato», spiega Francesco Mantegazza, co-managing partner di FIVELEX Studio Legale e Tributario, «se la sussistenza del ruolo di disponente e trustee in capo all'unico soggetto, congiuntamente agli altri elementi caratterizzanti il trust considerato, possano configurare ipotesi di trust interposto per mancanza della volontà di effettiva disposizione patrimoniale e di effettiva confluenza dei beni in patrimonio separato ed autonomo rispetto al patrimonio del disponente. Le conseguenze di una simile caratterizzazione sono rilevanti sia in termini di imposizione diretta che indiretta. L'orientamento delle Entrate va nella direzione di estendere le conseguenze di una caratterizzazione quale trust interposto anche a tali ultime imposte e quindi all'imposta su donazioni e successioni nonché, nel caso di trasferimento in trust di beni immobili, alle imposte ipotecaria e catastale. L'Agenzia ha finalmente riconosciuto che il «vincolo di destinazione» sui beni in trust non integra autonomo presupposto impositivo ai fini delle imposte indirette ma ha al contempo sottolineato che tale principio non vale in presenza di una attribuzione «stabile» a favore di beneficiari individuati o individuabili che siano titolari di «diritti pieni ed esigibili» non subordinati alla discrezionalità del trustee e tali da configurare un arricchimento attuale ed effettivo rinvenibile già all'atto di istituzione o dotazione dei beni».

Per MariaPaola Serra, managing counsel di Dentons «l'ordinamento italiano, dopo aver metabolizzato faticosamente un istituto così estraneo alla propria tradizione giuridica, ha dovuto affrontare la problematica relativa al suo impiego abusivo. Tuttavia, mentre la giurisprudenza, dopo un avvio incerto, ha iniziato ad approcciare il trust basandosi sull'analisi del singolo caso specifico e della «causa concreta» che lo sorregge ai fini della configurazione di uno schema illecito o elusivo, non così è avvenuto per la prassi amministrativa. Si è così innescato un corto circuito per gli operatori, che si trovano attualmente di fronte a uno scollamento tra l'approccio più pragmatico sdoganato dalla giurisprudenza e quello obsoleto, fondato su vecchi schemi interpretativi e applicativi del trust, ancora imposto come linea guida operativa dalle autorità amministrative. Tuttavia, l'opera di sensibilizzazione preordinata all'aggiornamento degli orientamenti di prassi relativi al fenomeno del trust inizia a mostrare i suoi effetti, nel solco di una sempre maggiore consapevolezza dell'istituto. La trasformazione del trust «interno» in trust «di diritto interno» non è soltanto un'opportunità per garantire la competitività del nostro ordinamento nell'attrazione di nuovi business, ma anche una necessità».

Secondo Nicola Canessa, partner di CBA «l'uso improprio che in alcuni casi è stato fatto del trust interno ha certamente rallentato la sua efficace divulgazione verso i possibili fruitori o dei c.d. «detrattori a prescindere», impedendo così l'utilizzo di uno strumento duttile e utile, in casi specifici, a risolvere problematiche giuridiche complesse che il nostro codice civile non sempre riesce a risolvere. Penso, ad esempio, ad alcuni trust liquidatori, sui quali la giurisprudenza milanese, nel 2009/2010, si è espressa negativamente, sancendone l'invalidità, poiché volti soltanto a sottrarre beni ai creditori e non ad essere strumento efficace ed alternativo alla tradizionale liquidazione dei beni societari anche in forma concorsuale, con conseguenze a volte penalmente rilevanti anche sui professionisti redattori dell'atto di trust. Penso altresì a tutti i casi in cui il trust non ha effettivamente uno scopo di organizzazione successoria, quando nell'atto istitutivo di trust risulta la sostanziale volontà del disponente di continuare a mantenere lo status quo, attribuendo formalmente i beni in trust al solo fine di evitare l'aggressione sugli stessi dei legittimi creditori».

Si va diffondendo l'utilizzo del trust in funzione parasuccessoria. «Sarebbe però ingenuo pensare che con la costituzione di un trust si possano aggirare regole inderogabili del sistema», spiega Paolo Vitali di Vitali e Associati. «Del resto, la Convenzione dell'Aja del 1985, prevede espressamente la salvezza dei diritti di riserva dei più stretti congiunti del defunto, nonché delle norme poste a protezione dei creditori, ma anche di minori e incapaci. Se dunque non si vuole che la costituzione di un trust risulti vana, è bene valersi del consiglio di un esperto. Bisogna in particolare tenere in conto che, secondo la giurisprudenza, l'atto costitutivo di un trust traslativo può essere oggetto di revocatoria. Per i creditori del disponente è quindi piuttosto agevole, soprattutto in caso di trasferimento gratuito, ottenere una pronuncia di inefficacia dell'atto costitutivo».

Il trust autodichiarato garantisce al disponente di poter continuare a gestire i beni segregati beneficiando della protezione patrimoniale garantita dall'istituto, e si adatta a ordinamenti come quello italiano privi di una normativa ad hoc. «La liceità di tale trust è riconosciuta dalla Suprema Corte», spiega Diego Annarilli, partner di Legalitax, «nei casi in cui ne è preservata la genuinità attraverso la netta distinzione dei ruoli del disponente e del trustee, la previsione nell'atto istitutivo dei necessari presidi atti a impedire al disponente la libera gestione dei beni segregati, l'esclusione delle condizioni che concorrono a configurare la mera interposizione del trust. Negli ultimi anni, tuttavia, è stato oggetto di particolare attenzione da parte dell'amministrazione finanziaria e della giurisprudenza per i non rari episodi di costituzione di sham trust finalizzati alla segregazione del patrimonio al solo fine di renderlo indisponibile alle pretese erariali, configurando in tal modo la fattispecie di reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte».

Da segnalare l'iniziativa adottata dalla Repubblica di San Marino, che ha lanciato un Trust innovativo. «Il modello di trust sammarinese è un fiore all'occhiello del framework normativo della Repubblica», spiega Denis Cecchetti, direttore generale dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino. «Rappresenta una evoluzione in termini di semplicità ed efficienza rispetto ad altri modelli di trust ed è perfettamente compatibile con le esigenze degli utilizzatori residenti in giurisdizioni di diritto civile». San Marino ha aderito alla Convenzione dell'Aja nel 2004 e nel 2005 ha introdotto il trust nel proprio ordinamento, unica normativa esistente in lingua italiana, compliant con gli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. Il trust sammarinese, fra le altre peculiarità, realizza la totale separazione patrimoniale fra i beni personali del Trustee e i beni in trust: il Trustee risponde solo con il bene in trust.

Per Edoardo Tamagnone, partner di Tamagnone Di Marco Avvocati Associati «l'effetto principale dell'istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale, in forza della quale i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del Disponente, del Trustee e dei Beneficiari con la conseguenza che non possono essere aggrediti dai loro creditori. È evidente, dunque, che per accordare una tutela così ampia al «patrimonio separato» conferito in trust, che vive una vita autonoma rispetto alla persona fisica del Disponente tanto da essere addirittura intangibile al fenomeno successorio, l'ordinamento italiano richiede che sia verificata in concreto la presenza di alcuni requisiti posti come essenziali per il riconoscimento del trust. All'interno di questi limiti, tuttavia, viene garantita la massima libertà al Disponente di scegliere la legge regolatrice che meglio si attaglia alle finalità del trust che intende istituire».

Secondo Antonello Lupo, partner di Ughi e Nunziante «il primo trust di cui mi sono occupato personalmente oggi sarebbe stato regolato dalla legge sul «Dopo di noi». Si trattava infatti di un patrimonio familiare che doveva essere destinato alle esigenze di una persona con grave disabilità. Da allora molto è cambiato e tanta strada. Alcuni decenni di interventi normativi, giurisprudenziali e di prassi hanno consentito di creare un robusto quadro normativo e applicativo, per uno strumento ormai essenziale di pianificazione patrimoniale e familiare. In questo contesto, la necessità di fare ricorso ad una legge estera che regoli gli effetti civilistici dell'istituto sembra ormai esercizio ampiamente metabolizzato dalla prassi e dagli operatori di settore. Di recente, un ulteriore elemento che ha contribuito alla diffusione e alla accresciuta fiducia dei clienti nel trust è rappresentato dalla definizione degli aspetti legati alle imposte indirette».

Per Valeria Salito, of counsel Studio Montella Law «attraverso il trust, possono perseguirsi fini che l'ordinamento interno trascura, permettendo di colmare lacune di garanzia. In particolare, l'istituto si presta a regolare importanti aspetti delle convenienze more uxorio: difatti, non v'è ostacolo ad ammettere che conviventi possano servirsi dei trust al fine di regolare i propri rapporti patrimoniali, a tutela della prole, dando luogo, così, a patrimoni separati in analogia con il fondo patrimoniale. Sul punto, è stata affermata la validità di un trust interno diretto a realizzare le esigenze presenti e future di una coppia di fatto e della prole naturale (Tribunale Trieste, 19/09/2007). L'assenza di un vincolo parentale e di una situazione di certezza di rapporti giuridici, non impediscono di ritenere meritevole lo strumento del trust al fine di concedere una tutela, altrimenti inesistente, ai genitori e ai figli nati prima o in costanza di questo rapporto di fatto».

# RASSEGNA STAMPA

---

Secondo Paolo Marra partner di SZA Studio Legale «nonostante l'introduzione di singole norme, quali l'art. 2645-ter c.c., che regola la trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, consentendo la «segregazione» dei beni oggetto dell'atto di destinazione, se da un lato ha ridimensionato il principio della responsabilità patrimoniale, dall'altro lato non risulta ancora sufficiente. Assofiduciaria ha chiesto che sia completato il recepimento del trust nel nostro ordinamento, inquadrandolo civilisticamente nel «contratto fiduciario»».

Per Gaetano Salvioli, partner responsabile del dipartimento Tax, e Federica Cioni, associate del dipartimento Tax di Bird & Bird «costituiscono indizi di una fittizia interposizione del trust, ad esempio, il fatto che il disponente o il beneficiario possano far cessare il trust in ogni momento, oppure che gli stessi risultino titolari di poteri tali per cui il trustee, pur dotato di discrezionalità nell'amministrazione del trust, non possa esercitarla senza il loro consenso, oppure ancora il fatto che il potere gestionale e dispositivo del trustee risulti in qualche modo limitato o condizionato dalla volontà del disponente o del beneficiario».

Per Francesco Giuliani, partner di Fantozzi & Associati «se il potere di gestire e disporre dei beni conferiti permane in tutto o in parte in capo al disponente, il trust è considerato fiscalmente «inesistente» (o interposto), con la conseguenza che i redditi (formalmente) prodotti dal trust continueranno ad essere attribuiti allo stesso disponente. Ciò che si auspica, dunque, a oltre trent'anni dall'ingresso dell'istituto nel nostro ordinamento, è l'abbandono di reticenze e furbeschi raggiri, per una valorizzazione del trust, anche in ambito imprenditoriale, quale valido strumento per garantire, ad esempio, la continuità aziendale preservando il patrimonio dell'azienda dalle, spesso disastrose, querelle tra eredi».

Nelle ultime settimane si sono svolte in Italia diverse iniziative dedicate al Trust. «Continuità generazionale e gestione del patrimonio» è stato il tema del convegno promosso dallo Studio legale EMME7G PRO. «Nei primi anni le principali distorsioni sono state il tentativo di sottrarre parte di patrimonio ai debitori del disponente e un uso scorretto del Trust autodichiarato, dove disponente e trustee sono la stessa persona», spiega Giovanni Manildo, Founder&Partner di EMME7G PRO, «Spesso imprenditori in crisi o persone fisiche indebitate hanno cercato di creare una struttura fittizia da opporre alle pretese dei propri creditori, continuando a gestire il proprio patrimonio come Trustee. Da qui una legittima ostilità da parte dei giudici e dell'agenzia dell'entrate. I problemi più evidenti si sono materializzati quando il Trust si è voluto utilizzare per tentare di aggirare le pretese dei creditori o le norme finalizzate alla successione necessaria. Ora il Trust, anche se non è regolamentato da una legge italiana, ha pieno diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento ed è sempre più utilizzato».

**Assofiduciaria**, invece, ha organizzato a Milano il convegno «Trust e Fiducia: aspetti civilistici e fiscali, alla luce della circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate». L'Italia non ha nel suo ordinamento disposizioni che disciplinino il contratto di "fiducia", come in Francia, in Lussemburgo e in Romania. «Quello che manca da noi», spiega il presidente Fabio Marchetti, «è creare dei patrimoni per perseguire finalità meritevoli di tutela, patrimoni che abbiano una loro autonomia, che è il pregio del trust. Per esempio, la legge del «Dopo di noi» ha realizzato un fenomeno di questo tipo. Nel nostro ordinamento ha creato un patrimonio autonomo, non aggredibile da creditori, per uno scopo specifico, che è meritevole di tutela, ovvero la sussistenza e la cura dei soggetti affetti da gravi disabilità. Noi non chiediamo che venga fatto il trust per qualunque cosa, ma sempre per scopi meritevoli di tutela. E vanno regolamentati i soggetti che assumono l'incarico di trustee».



Press clipping





MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022 16.14.33

**IMPRESE: ASSOFIDUCIARIA, RIFORMARE REGOLAMENTAZIONE E SUPERARE ULTIMI PREGIUDIZI (2) =**

ADN1103 7 ECO 0 ADN ECO NAZ IMPRESE: ASSOFIDUCIARIA, RIFORMARE REGOLAMENTAZIONE E SUPERARE ULTIMI PREGIUDIZI (2) = (Adnkronos) - "Negli ultimi venti anni l'attività fiduciaria ha avuto una naturale evoluzione ed estensione dei servizi offerti dalle società fiduciarie" commenta Fabio Marchetti, Presidente di Assofiduciaria "Le società fiduciarie, da soggetti che si limitavano a prestare servizi di intestazione fiduciaria dei beni a fini di riservatezza, si sono evolute in soggetti che prestano una pluralità di servizi di amministrazione di beni e di intermediazione finanziaria, ove l'intestazione fiduciaria rappresenta oggi solo uno strumento per l'esecuzione dell'attività. Ciò determina l'esigenza di adeguare la disciplina alle nuove esigenze normative e finanziarie". La mancanza di un aggiornamento codicistico che incarni il nuovo ruolo delle fiduciarie è anche causa di un inasprimento dei rapporti con gli istituti di credito. Se per le fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell'albo 106 la regolamentazione antiriciclaggio è affidata alla Banca d'Italia, non è chiaro, invece, quale sia l'istituzione a cui è affidato il compito di vigilare le società fiduciarie non iscritte nella sezione separata dell'albo 106, anche se il Consiglio di Stato, in un parere espresso in Adunanza Generale a luglio 2018, ha indicato il Ministero dello sviluppo economico quale autorità preposta a tale compito. "Questa situazione di indeterminatezza sta provocando serie difficoltà riguardo all'apertura dei conti dedicati ai singoli rapporti di amministrazione, necessari - in quanto obbligatori - per l'esercizio stesso dell'attività fiduciaria, atteggiamento che sta mettendo in crisi l'operatività del settore, creando danni ai fiducianti, e che rischia di danneggiare economicamente il sistema Paese favorendo gli investimenti oltre i confini dell'Italia. Per questo crediamo sia importante l'istituzione di una Authority che regolamenti e vigili in maniera specifica questo settore" conclude il Presidente. (Mcc/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 28-GIU-22 16:13 NNNN

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022 11.40.17

## **Imprese: Assofiduciaria, riformare la regolamentazione**

Imprese: Assofiduciaria, riformare la regolamentazione Roma, 28 giu. (LaPresse) - Si è svolta oggi, sotto la presidenza del prof. Fabio Marchetti, l'assemblea annuale di Assofiduciaria, l'associazione che rappresenta 120 società fiduciarie - professionali e di emanazione bancaria - che amministrano oltre il 95% della massa fiduciaria complessiva gestita in Italia. Riforma della Regolamentazione, Rapporti con gli istituti bancari e Utilizzo di Criptovalute e Blockchain nell'attività fiduciaria sono stati i tre grandi temi posti al centro dei lavori dell'Assemblea. L'esigenza di riformare la regolamentazione nasce dal fatto che, nonostante i numerosi e anche recenti interventi normativi, questa ancora si basa su un Decreto del '95 nato da una realtà giuridica, economica e sociale estremamente diversa da quella odierna. L'esigenza di ottenere ordine nella regolamentazione e nella vigilanza è ormai indifferibile se si vuole permettere alle società fiduciarie italiane di continuare a svolgere i loro compiti e il loro ruolo che, occorre sottolineare, rappresentano un presidio fondamentale sotto i profili fiscale (in quanto sostituti d'imposta) e dell'antiriciclaggio, rappresentando in ciò un fattore di garanzia per le attività di vigilanza, diversamente da quanto accade per operazioni condotte su altri mercati internazionali. Cruciale anche il tema dei rapporti con gli istituti bancari, dai quali il settore e in particolare la componente delle società fiduciarie "professionali" e di emanazione non bancaria, deve potere veder garantiti servizi e prestazioni su base non discrezionale. Un tema che chiama in causa anche il ruolo della Banca D'Italia e del Governo, in particolare per porre un freno alla tendenza che vede molti Istituti chiudere o non aprire conti correnti a società fiduciarie, senza alcuna giustificazione di merito. Importante infine il tema delle nuove tecnologie, quali blockchain e criptovalute, nei confronti delle quali l'attenzione delle società fiduciarie è elevatissima e per il cui utilizzo vanno chiarite le norme e i riferimenti sia sul piano nazionale che sul piano sovranazionale a cui tipicamente tali strumenti fanno riferimento. "Negli ultimi venti anni l'attività fiduciaria ha avuto una naturale evoluzione ed estensione dei servizi offerti dalle società fiduciarie" commenta Fabio Marchetti, Presidente di Assofiduciaria "Le società fiduciarie, da soggetti che si limitavano a prestare servizi di intestazione fiduciaria dei beni a fini di riservatezza, si sono evolute in soggetti che prestano una pluralità di servizi di amministrazione di beni e di intermediazione finanziaria, ove l'intestazione fiduciaria rappresenta oggi solo uno strumento per l'esecuzione dell'attività. Ciò determina l'esigenza di adeguare la disciplina alle nuove esigenze normative e finanziarie". La mancanza di un aggiornamento codicistico che incarna il nuovo ruolo delle fiduciarie è anche causa di un inasprimento dei rapporti con gli istituti di credito. Se per le fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell'albo 106 la regolamentazione antiriciclaggio è affidata alla Banca d'Italia, non è chiaro, invece, quale sia l'istituzione a cui è affidato il compito di vigilare le società fiduciarie non iscritte nella sezione separata dell'albo 106, anche se il Consiglio di Stato, in un parere espresso in Adunanza Generale a luglio 2018, ha indicato il Ministero dello sviluppo economico quale autorità preposta a tale compito. "Questa situazione di indeterminazione sta provocando serie difficoltà riguardo all'apertura dei conti dedicati ai singoli rapporti di amministrazione, necessari - in quanto obbligatori - per l'esercizio stesso dell'attività fiduciaria, atteggiamento che sta mettendo in crisi l'operatività del settore, creando danni ai fiducianti, e che rischia di danneggiare economicamente il sistema Paese favorendo gli investimenti oltre i confini dell'Italia. Per questo crediamo sia importante l'istituzione di una Authority che regolamenti e vigili in maniera specifica questo settore" conclude il Presidente. ECO NG01 ntl 281138 GIU 22

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022 12.53.00

**IMPRESE. ASSOFIDUCIARIA: RIFORMARE REGOLAMENTAZIONE E SUPERARE PREGIUDIZI**

DIR1178 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT IMPRESE. ASSOFIDUCIARIA: RIFORMARE REGOLAMENTAZIONE E SUPERARE PREGIUDIZI (DIRE) Roma, 28 giu. - Si è svolta oggi, sotto la presidenza del prof. Fabio Marchetti, l'assemblea annuale di Assofiduciaria, l'associazione che rappresenta 120 società fiduciarie - professionali e di emanazione bancaria - che amministrano oltre il 95% della massa fiduciaria complessiva gestita in Italia. Riforma della Regolamentazione, Rapporti con gli istituti bancari e Utilizzo di Criptovalute e Blockchain nell'attività fiduciaria sono stati i tre grandi temi posti al centro dei lavori dell'Assemblea. L'esigenza di riformare la regolamentazione nasce dal fatto che, nonostante i numerosi e anche recenti interventi normativi, questa ancora si basa su un Decreto del '95 nato da una realtà giuridica, economica e sociale estremamente diversa da quella odierna. L'esigenza di ottenere ordine nella regolamentazione e nella vigilanza è ormai indifferibile se si vuole permettere alle società fiduciarie italiane di continuare a svolgere i loro compiti e il loro ruolo che, occorre sottolineare, rappresentano un presidio fondamentale sotto i profili fiscale (in quanto sostituti d'imposta) e dell'antiriciclaggio, rappresentando in ciò un fattore di garanzia per le attività di vigilanza, diversamente da quanto accade per operazioni condotte su altri mercati internazionali. Cruciale anche il tema dei rapporti con gli istituti bancari, dai quali il settore e in particolare la componente delle società fiduciarie "professionali" e di emanazione non bancaria, deve potere veder garantiti servizi e prestazioni su base non discrezionale. Un tema che chiama in causa anche il ruolo della Banca D'Italia e del Governo, in particolare per porre un freno alla tendenza che vede molto Istituti chiudere o non aprire conti correnti a società fiduciarie, senza alcuna giustificazione di merito. Importante infine il tema delle nuove tecnologie, quali blockchain e criptovalute, nei confronti delle quali l'attenzione delle società fiduciarie è elevatissima e per il cui utilizzo vanno chiarite le norme e i riferimenti sia sul piano nazionale che sul piano sovranazionale a cui tipicamente tali strumenti fanno riferimento.(SEGUE)  
(Comunicati/Dire) 12:51 28-06-22 NNNN

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022 12.53.01

**IMPRESE. ASSOFIDUCIARIA: RIFORMARE REGOLAMENTAZIONE E SUPERARE PREGIUDIZI -2-**

DIR1179 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT IMPRESE. ASSOFIDUCIARIA: RIFORMARE REGOLAMENTAZIONE E SUPERARE PREGIUDIZI -2- (DIRE) Roma, 28 giu. - "Negli ultimi venti anni l'attività fiduciaria ha avuto una naturale evoluzione ed estensione dei servizi offerti dalle società fiduciarie - commenta Fabio Marchetti, Presidente di Assofiduciaria- Le società fiduciarie, da soggetti che si limitavano a prestare servizi di intestazione fiduciaria dei beni a fini di riservatezza, si sono evolute in soggetti che prestano una pluralità di servizi di amministrazione di beni e di intermediazione finanziaria, ove l'intestazione fiduciaria rappresenta oggi solo uno strumento per l'esecuzione dell'attività. Ciò determina l'esigenza di adeguare la disciplina alle nuove esigenze normative e finanziarie". La mancanza di un aggiornamento codicistico che incarni il nuovo ruolo delle fiduciarie è anche causa di un inasprimento dei rapporti con gli istituti di credito. Se per le fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell'albo 106 la regolamentazione antiriciclaggio è affidata alla Banca d'Italia, non è chiaro, invece, quale sia l'istituzione a cui è affidato il compito di vigilare le società fiduciarie non iscritte nella sezione separata dell'albo 106, anche se il Consiglio di Stato, in un parere espresso in Adunanza Generale a luglio 2018, ha indicato il Ministero dello sviluppo economico quale autorità preposta a tale compito. "Questa situazione di indeterminazione sta provocando serie difficoltà riguardo all'apertura dei conti dedicati ai singoli rapporti di amministrazione, necessari - in quanto obbligatori - per l'esercizio stesso dell'attività fiduciaria, atteggiamento che sta mettendo in crisi l'operatività del settore, creando danni ai fiduciari, e che rischia di danneggiare economicamente il sistema Paese favorendo gli investimenti oltre i confini dell'Italia. Per questo crediamo sia importante l'istituzione di una Authority che regolamenti e vigili in maniera specifica questo settore", conclude il Presidente. (Comunicati/Dire) 12:51 28-06-22 NNNN



## I rapporti tra banche e fiduciarie sono sempre più difficili: la posizione di Assofiduciaria

L'associazione chiama in causa Banca D'Italia e il governo, in particolare per porre un freno alla tendenza che vede molte banche chiudere o non aprire conti correnti a società fiduciarie, "senza alcuna giustificazione di merito".

---

Di **Redazione**

28 giugno 2022

---



Riforma della regolamentazione sulle fiduciarie e rapporti con le banche nell'attività fiduciaria sono stati due dei grandi temi al centro assemblea annuale di **Assofiduciaria**, che si è svolta oggi.

L'associazione, presieduta da **Fabio Marchetti** (in foto), rappresenta 120 società fiduciarie (professionali e di emanazione bancaria), che amministrano oltre il 95% della massa fiduciaria complessiva gestita in Italia.

“L'esigenza di riformare la regolamentazione”, si legge nella nota stampa dell'associazione, “nasce dal fatto che, nonostante i numerosi e anche recenti interventi normativi, questa ancora si basa su un decreto del 1995, nato da una realtà giuridica, economica e sociale estremamente diversa da quella odierna. L'esigenza di ottenere ordine nella regolamentazione e nella vigilanza è ormai indifferibile se si vuole permettere alle società fiduciarie italiane di continuare a svolgere i loro compiti e il loro ruolo, che rappresentano un presidio fondamentale sotto i profili fiscale (in quanto sostituti d'imposta) e dell'antiriciclaggio”.

Per Assofiduciaria, cruciale è anche il tema dei rapporti con gli istituti bancari. Un tema che, a detta dell'associazione, chiama in causa anche il ruolo della **Banca D'Italia e del governo**, in particolare per porre un freno alla tendenza che vede molte banche chiudere o non aprire conti correnti a società fiduciarie, senza alcuna giustificazione di merito.

“La mancanza di un aggiornamento codicistico che incarni il nuovo ruolo delle fiduciarie è anche causa di un inasprimento dei rapporti con gli istituti di credito. Se per le fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell'albo 106 la regolamentazione antiriciclaggio è affidata alla Banca d'Italia, non è chiaro, invece, quale sia l'istituzione a cui è affidato il compito di vigilare le società fiduciarie non iscritte nella sezione separata dell'albo 106, anche se il Consiglio di Stato, in un parere espresso a luglio 2018, ha indicato il ministero dello Sviluppo economico quale autorità preposta a tale compito”.

“Questa situazione di indeterminatezza”, conclude l'associazione, “sta provocando serie difficoltà riguardo all'apertura dei conti dedicati ai singoli rapporti di amministrazione, necessari per l'esercizio stesso dell'attività fiduciaria, atteggiamento che sta mettendo in crisi l'operatività del settore, creando danni ai fiducianti, e che rischia di danneggiare economicamente il sistema Paese favorendo gli investimenti oltre i confini dell'Italia”.



## **Assofiduciaria: “Nostro settore presidio fondamentale sotto profili fiscali e dell’antiriciclaggio”**

*Assemblea Annuale di Assofiduciaria. Riformare la regolamentazione e superare gli ultimi pregiudizi nei confronti delle Società Fiduciarie.*

**di Redazione Blitz**

Publicato il 28 Giugno 2022 - 15:01



*Fabio Marchetti, Presidente di Assofiduciaria*

MILANO – Si è svolta oggi, sotto la presidenza del prof. **Fabio Marchetti**, l’assemblea annuale di Assofiduciaria, l’associazione che rappresenta 120 società fiduciarie – professionali e di emanazione bancaria – che amministrano oltre il 95% della massa fiduciaria complessiva gestita in Italia.

Riforma della Regolamentazione, Rapporti con gli istituti bancari e Utilizzo di Criptovalute e Blockchain nell’attività fiduciaria sono stati i tre grandi temi posti al centro dei lavori dell’Assemblea.

L'esigenza di riformare la regolamentazione nasce dal fatto che, nonostante i numerosi e anche recenti interventi normativi, questa ancora si basa su un Decreto del '95 nato da una realtà giuridica, economica e sociale estremamente diversa da quella odierna.

L'esigenza di ottenere ordine nella regolamentazione e nella vigilanza è ormai indifferibile se si vuole permettere alle società fiduciarie italiane di continuare a svolgere i loro compiti e il loro ruolo che, occorre sottolineare, rappresentano un presidio fondamentale sotto i profili fiscale (in quanto sostituti d'imposta) e dell'antiriciclaggio, rappresentando in ciò un fattore di garanzia per le attività di vigilanza, diversamente da quanto accade per operazioni condotte su altri mercati internazionali.

Cruciale anche il tema dei rapporti con gli istituti bancari, dai quali il settore e in particolare la componente delle società fiduciarie "professionali" e di emanazione non bancaria, deve potere veder garantiti servizi e prestazioni su base non discrezionale. Un tema che chiama in causa anche il ruolo della Banca D'Italia e del Governo, in particolare per porre un freno alla tendenza che vede molto Istituti chiudere o non aprire conti correnti a società fiduciarie, senza alcuna giustificazione di merito.

Importante infine il tema delle nuove tecnologie, quali blockchain e criptovalute, nei confronti delle quali l'attenzione delle società fiduciarie è elevatissima e per il cui utilizzo vanno chiarite le norme e i riferimenti sia sul piano nazionale che sul piano sovranazionale a cui tipicamente tali strumenti fanno riferimento.

"Negli ultimi venti anni l'attività fiduciaria ha avuto una naturale evoluzione ed estensione dei servizi offerti dalle società fiduciarie" commenta **Fabio Marchetti**, Presidente di Assofiduciaria "Le società fiduciarie, da soggetti che si limitavano a prestare servizi di intestazione fiduciaria dei beni a fini di riservatezza, si sono evolute in soggetti che prestano una pluralità di servizi di amministrazione di beni e di intermediazione finanziaria, ove l'intestazione fiduciaria rappresenta oggi solo uno strumento per l'esecuzione dell'attività. Ciò determina l'esigenza di adeguare la disciplina alle nuove esigenze normative e finanziarie".

La mancanza di un aggiornamento codicistico che incarni il nuovo ruolo delle fiduciarie è anche causa di un inasprimento dei rapporti con gli istituti di credito. Se per le fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell'albo 106 la regolamentazione antiriciclaggio è affidata alla Banca d'Italia, non è chiaro, invece, quale sia l'istituzione a cui è affidato il compito di vigilare le società fiduciarie non iscritte nella sezione separata dell'albo 106, anche se il Consiglio di Stato, in un parere espresso in Adunanza Generale a luglio 2018, ha indicato il Ministero dello sviluppo economico quale autorità preposta a tale compito.

“Questa situazione di indeterminatezza sta provocando serie difficoltà **riguardo all'apertura dei conti dedicati ai singoli rapporti di amministrazione, necessari - in quanto obbligatori - per l'esercizio stesso dell'attività fiduciaria**, atteggiamento che sta mettendo in crisi l'operatività del settore, creando danni ai fiducianti, e che rischia di danneggiare economicamente il sistema Paese favorendo gli investimenti oltre i confini dell'Italia. Per questo crediamo sia importante l'istituzione di una Authority che regolamenti e vigili in maniera specifica questo settore” conclude il Presidente.

# AZIENDABANCA

ASSEMBLEA ANNUALE

## Assofiduciaria chiede un'evoluzione della regolamentazione sulle fiduciarie

| Redazione 28 Giugno 2022



Riforma della Regolamentazione, Rapporti con gli istituti bancari e Utilizzo di Criptovalute e Blockchain nell'attività fiduciaria: ecco i tre temi al centro dell'assemblea annuale di Assofiduciaria.

L'associazione rappresenta 120 società fiduciarie, sia professionali sia di emanazione bancaria, che rappresentano oltre il 95% della massa fiduciaria complessiva gestita in Italia.

## La Regolamentazione

La regolamentazione sulle fiduciarie si basa ancora su un Decreto del 1995 che, secondo l'assemblea, è "nato da una realtà giuridica, economica e sociale estremamente diversa da quella odierna", riporta una nota, e questo "nonostante numerosi e anche recenti interventi normativi".

Le società fiduciarie ritengono "indifferibile" un ordine nella regolamentazione e nella vigilanza per continuare a svolgere i loro compiti e il loro ruolo, anche sotto profilo fiscale, in quanto sostituti di imposta, e dell'antiriciclaggio.

Se per le fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell'albo 106 la regolamentazione AML è affidata a Banca d'Italia, non è chiaro a chi spetti il compito di vigilare le società fiduciarie non iscritte. Il Consiglio di Stato, in un parere espresso in Adunanza Generale a luglio 2018, ha indicato il Ministero dello sviluppo economico quale autorità preposta a tale compito.

## Il rapporto con le banche

Le fiduciarie, e in particolare la componente professionale, chiede di vedere garantiti servizi e prestazioni da parte degli istituti bancari, su base non discrezionale.

Si segnala a Banca d'Italia e al Governo l'uso di molti istituti di chiudere, o non aprire, conti correnti a società fiduciarie, "senza alcuna giustificazione di merito".

Assofiduciaria sottolinea anche l'importanza di chiare norme e riferimenti sul piano nazionale e sovranazionale su temi come blockchain e criptovalute.

«Negli ultimi venti anni l'attività fiduciaria ha avuto una naturale evoluzione ed estensione dei servizi offerti dalle società fiduciarie – commenta Fabio Marchetti, Presidente di Assofiduciaria. Le società fiduciarie, da soggetti che si limitavano a prestare servizi di intestazione fiduciaria dei beni a fini di riservatezza, si sono evolute in soggetti che prestano una pluralità di servizi di amministrazione di beni e di intermediazione finanziaria, ove l'intestazione fiduciaria rappresenta oggi solo uno strumento per l'esecuzione dell'attività. Ciò determina l'esigenza di adeguare la disciplina alle nuove esigenze normative e finanziarie».

## Una Authority per il settore?

«Questa situazione di indeterminazione sta provocando serie difficoltà riguardo all'apertura dei conti dedicati ai singoli rapporti di amministrazione, necessari – in quanto obbligatori – per l'esercizio stesso dell'attività fiduciaria, atteggiamento che sta mettendo in crisi l'operatività del settore, creando danni ai fiducianti, e che rischia di danneggiare economicamente il sistema Paese favorendo gli investimenti oltre i confini dell'Italia. Per questo crediamo sia importante l'istituzione di una Authority che regolamenti e vigili in maniera specifica questo settore», conclude il Presidente.

<https://www.aziendabanca.it/notizie/banche/riforma-fiduciarie>

## Risparmio e consulenza secondari nei programmi dei partiti: parlano le associazioni dei cf

In vista delle elezioni del 25 settembre, Citywire ha analizzato i proclami dei partiti politici in tema di risparmio gestito, consulenza e previdenza insieme a Anasf, Efpa, Assofondipensione, Assoprevidenza, Nafop, Federpromm, Assofiduciaria e Ancp.

Di [Francesco Colamartino](#)  
14 settembre 2022



I temi del **risparmio gestito** e della **consulenza finanziaria** sembrano non avere un posto d'onore nei **programmi** e nei **proclami dei partiti politici** in corsa per la competizione elettorale del 25 di settembre.

Eppure, in un frangente storico come quello attuale, l'enorme mole di risparmio privato parcheggiata sui conti correnti potrebbe rappresentare una delle ancore di salvezza per il nostro Paese.

*Citywire Italia* ha analizzato i programmi e i proclami delle principali forze politiche per rintracciarvi gli accenni ai temi del risparmio gestito e della consulenza finanziaria, ma anche a quelli d'interesse per il mondo dei fondi pensione e delle casse di previdenza.

E ha chiesto alle principali **associazioni** di riferimento se ritengono che i temi di loro interesse trovano adeguato spazio nei programmi/proclami elettorali dei partiti e che cosa chiederebbero a un prossimo governo.



**Fabio Marchetti** - *Assofiduciaria*

“Al momento i temi cari al nostro settore non trovano spazio nei programmi elettorali, nonostante da tempo Assofiduciaria invochi un adeguamento della normativa di settore all’evoluzione dei mercati economici e finanziari.

È bene ricordare che questo è un settore che conta quasi 1.000 dipendenti e amministra beni di terzi per circa 120 miliardi di euro. Assofiduciaria promuove lo sviluppo e la tutela dell’attività fiduciaria nei confronti di un network interdisciplinare che rappresenta i maggiori operatori nel mercato italiano e internazionale e che quindi ha peso rilevante per l’economia del nostro Paese. Riteniamo, perciò, importante che il nostro settore sia seriamente preso in considerazione dal prossimo governo.

Certamente la richiesta più urgente è quella di arrivare a stretto giro a una **riforma organica dell’istituto e dell’attività fiduciaria**.

Dobbiamo, infatti, ricordare che il settore fiduciario è regolamentato da una legge datata 1939, che istituiva ‘l’amministrazione dei beni per conto di terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni sotto forma di impresa’ e da un decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 1995.

Inoltre, dovrebbe rientrare in un **unico schema regolamentare tutta l’attività di amministrazione di beni di terzi**, che oggi viene svolta anche da soggetti totalmente deregolamentati, non sottoposti a vigilanza e neppure destinatari di regolamentazione antiriciclaggio, quali sono in Italia le società di servizi a società e trust. In Europa assistiamo alla presenza di strumenti contrattuali diversi e introdotti nel tempo nel corpo giuridico, che garantiscono di cogliere opportunità contrattuali e commerciali migliori rispetto all’Italia.

Pensiamo ad esempio a Paesi di civil law, quali Francia e Lussemburgo, dove vige il contratto di fiducia in concorrenza con i Paesi di common law, in cui è fatto ampio ricorso al trust. L’appello che facciamo al prossimo governo, quindi, è quello di approvare, in tempi ragionevolmente rapidi, una legge delega fissando i punti di riforma del settore e approntando le necessarie modifiche del codice civile anche al fine di evitare che concorrenti stranieri siano agevolati nell’acquisizione di incarichi di amministrazione finanziaria”.

# VALORE24



## Direttiva Antiriciclaggio: la Corte di Giustizia europea invalida le disposizioni sulla titolarità effettiva

Publicato il 12 dicembre 2022

a cura di Assofiduciaria

Il 22 novembre scorso, la Corte di Giustizia Europea ha invalidato la disposizione della Direttiva antiriciclaggio ai sensi della quale le informazioni sulla titolarità effettiva delle società costituite nel territorio degli Stati membri sono accessibili al pubblico.

Sulla base della medesima Direttiva europea, nel 2019 la legge lussemburghese istituì un registro dei titolari effettivi, al fine di iscrivere e conservare una serie di informazioni sulla titolarità effettiva delle entità registrate. La norma prevedeva, a sua volta, la possibilità di rendere accessibili al pubblico tutta una serie di informazioni, mentre concedeva ai titolari effettivi la facoltà di poter limitare, solo in determinati casi, l'accesso al Luxembourg Business Registers (LBR).

La *bagarre* giudiziaria è stata avviata dopo la presentazione di due ricorsi al Tribunale Circostrizionale di Lussemburgo, rispettivamente da una società lussemburghese e dal titolare effettivo di una società del Granducato, i quali avevano richiesto, senza successo, al Registro delle imprese (LBR), di limitare l'accesso del pubblico alle informazioni che li riguardavano. La questione, che maggiormente allarmava i titolari effettivi, risiede nelle sproporzionate e gravi ingerenze nelle vite di questi ultimi, oltre a un'evidente violazione della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea. Sulla base di tali ricorsi, il Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg ha sottoposto alla Corte di giustizia europea una serie di questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione di alcune disposizioni della direttiva antiriciclaggio e sulla validità di queste ultime alla luce della Carta dei Diritti fondamentali.

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono, in sostanza, sulla validità dell'articolo 1, punto 15, lettera c), della direttiva UE antiriciclaggio 2018/843, il quale prevede che gli Stati membri devono garantire che l'informazione sui titolari effettivi di società e altre persone giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili, in ogni caso, a qualsiasi membro del pubblico in generale.

La sentenza della Corte di giustizia europea, riunitasi in Grande Sezione, si è pronunciata sull'invalidità, alla luce della Carta, della disposizione della direttiva antiriciclaggio, in virtù delle normative sancite dagli articoli 7 e 8 della Carta, garanti di ogni ingerenza da parte di terzi nei diritti fondamentali.

Sulla base della decisione dei giudici della Corte è stato statuito che l'accesso illimitato al pubblico al Registro delle imprese costituisce una grave intromissione nella vita privata dei titolari effettivi, oltre a rappresentare una minaccia alla protezione dei dati personali. Per quanto riguarda la gravità di tale ingerenza, occorre rilevare che le informazioni messe a disposizione del pubblico, nella misura in cui si riferiscono all'identità del titolare effettivo nonché alla natura e all'entità dell'interesse beneficiario detenuto in società o in altre entità giuridiche, sono tali da permettere la profilazione di questi ultimi sulla loro situazione materiale e finanziaria.

I criteri sui quali poggia la Direttiva antiriciclaggio dell'Unione europea mira a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, istituendo, mediante una maggiore trasparenza, un ambiente meno suscettibile di essere utilizzato a tali fini. Su tale presupposto il legislatore europeo si pone come fine ultimo un obiettivo di interesse generale, il che giustificerebbe anche gravi ingerenze nei diritti fondamentali garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta.

Nonostante quanto disposto dalla Direttiva, la Corte ha sentenziato che l'ingerenza derivante da un accesso illimitato al registro non è né circoscritta allo stretto necessario né, soprattutto, proporzionata all'obiettivo di interesse generale di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.


A seguito della sentenza della Corte di giustizia, il Lussemburgo ha deciso di conformarsi ad essa, sospendendo l'accesso al pubblico del Registro dei titolari effettivi (RBE).

**Professione e Mercato**

## **Tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate**

*Comunicato a cura di Assofiduciaria*

15 Dicembre 2022



L'Agenzia delle Entrate nel [Principio di Diritto n. 3/2022 pubblicato il 6 dicembre 2022](#) torna sul regime transitorio delle distribuzioni di dividendi con conclusioni differenti dai propri precedenti orientamenti. Viene ricordato infatti ancora una volta che l'art. 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) ha modificato il regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni qualificate.

Tali disposizioni si applicano, come espressamente previsto dal comma 1005, ai redditi di capitale "percepiti" dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a partire dal 1° gennaio 2019. Con il successivo comma 1006, tuttavia, il legislatore ha introdotto una deroga a tale principio generale di decorrenza del regime di tassazione degli utili prevedendo un regime transitorio al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Più precisamente, tale disposizione prevede che *«alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017»*.

Ai fini dell'interpretazione di tale norma viene richiamata la relazione illustrativa al citato comma 1006 ove si legge che il comma 1006 *«prevede che, in deroga alle norme in esame, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al D.M. 26 maggio 2017 »*.

Sulla base di tale quadro e a superamento delle precedenti istruzioni l'Agenzia afferma che *«il predetto regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l'effettivo pagamento avvenga in data successiva»*.

Una volta, dunque, che la delibera di distribuzione dei dividendi (relativi a utili formati prima del 31 dicembre 2017) sia intervenuta prima del 31 dicembre 2022, i dividendi relativi a partecipazioni qualificate così erogati, anche se l'effettivo pagamento degli stessi dovesse avvenire successivamente al 31 dicembre 2022, concorreranno alla formazione del reddito complessivo del socio persona fisica con una imponibilità parziale nella misura del:

- 40% per gli utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- 49,72% per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, (art. 1, comma 1, d.m. 2 aprile 2008);
- 58,14% per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 (art. 1, comma 1, d.m. 26 maggio 2017).

Se, da un lato, il diritto alla percezione del dividendo in capo al socio sorge nel momento in cui l'assemblea dei soci delibera la distribuzione, dall'altro possono riscontrarsi simulate delibere di distribuzione dei dividendi.

Per questa ragione, l'Amministrazione finanziaria potrà contestare tali atti e procedere ad una loro riqualificazione sulla base degli scopi che dovessero rivelarsi concretamente perseguiti, come ad esempio nel caso di delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero le cui condizioni di pagamento prevedano termini ultrannuali, dando luogo tali fattispecie a un'impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formati fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti a favore di soci possessori di partecipazioni qualificate.

agi

MARTEDÌ 14 MARZO 2023 12.30.50

**Imprese: Marchetti (Assofiduciaria), normare il 'trust' =**

AGI0349 3 ECO 0 R01 / Imprese: Marchetti (**Assofiduciaria**), normare il 'trust' = (AGI) - Roma, 14 mar. - L'Italia, unico Paese di 'civil law' ad avere ratificato la Convenzione dell'Aja per il riconoscimento del trust, non ha nel suo ordinamento disposizioni che disciplinano il contratto di 'fiducia', come invece avviene in Francia, in Lussemburgo e in Romania. L'inserimento nel nostro ordinamento civilistico di un contratto di 'fiducia' ovvero di un istituto disciplinato da 'affidamento fiduciario', potrebbe aiutare a fare chiarezza: questo l'appello di **Assofiduciaria**, in occasione del convegno 'Trust e fiducia. Aspetti civilistici e fiscali alla luce della Circolare n.34/E del 20 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate' in corso oggi a Milano. Il seminario "e' un'occasione - spiega sempre **Assofiduciaria** - per discutere, insieme agli esperti del settore, degli aspetti normativi e fiscali del trust in relazione al mondo delle fiduciarie". "In Europa, la realtà giuridica che norma il trust e' estremamente articolata perche' all'interno degli Stati membri esistono sia istituzioni giuridiche che si ricollegano ad una matrice di common law e che hanno adottato nel loro ordinamento l'istituto del trust, sia figure negoziali che si ricollegano ad una matrice giuridica di civil law che si ricollegano alla fiducia cd. 'romanistica'. Altri Stati non contemplano nei loro ordinamenti alcun istituto con caratteristiche assimilabili al trust", fa notare Fabio Marchetti, presidente di **Assofiduciaria**. "L'Italia, invece, e' l'unico Paese di civil law ad aver ratificato la Convenzione dell'Aja per il riconoscimento del trust, pur avendo nel suo ordinamento istituti che, opportunamente declinati, potrebbero perseguire i medesimi scopi realizzabili con il trust, dall'amministrazione fiduciaria disciplinata dalla legge del 1939 e da un regolamento del 1995 ai vincoli di destinazione di cui all'art. 2645ter c.c.", dice ancora Marchetti. (AGI)Red/Bal 141229 MAR 23 NNNN

askanews

MARTEDÌ 14 MARZO 2023 12.50.07

**Assofiduciaria: serve legge su contratto di fiducia che regoli trust**

**Assofiduciaria:** serve legge su contratto di fiducia che regoli trust **Assofiduciaria:** serve legge su contratto di fiducia che regoli trust L'associazione: il suo inserimento potrebbe aiutare a far chiarezza Milano, 14 mar. (askanews) - "L'Italia, unico paese di civil law ad aver ratificato la convenzione dell'Aja per il riconoscimento del trust, non ha nel suo ordinamento disposizioni che disciplinano il contratto di 'fiducia' - come invece avviene in Francia, in Lussemburgo e in Romania. L'inserimento nel nostro ordinamento civilistico di un contratto di 'fiducia' ovvero di un istituto disciplinato da 'affidamento fiduciario', potrebbe aiutare a fare chiarezza". E' l'appello di **Assofiduciaria** che ha tenuto a Milano un convegno per discutere degli aspetti normativi e fiscali del trust in relazione al mondo delle fiduciarie. "In Europa, la realtà giuridica che norma il trust è estremamente articolata perché all'interno degli stati membri esistono sia istituzioni giuridiche che si ricollegano ad una matrice di common law e che hanno adottato nel loro ordinamento l'istituto del trust, sia figure negoziali che si ricollegano ad una matrice giuridica di civil law che si ricollegano alla fiducia romanistica", spiega Fabio Marchetti, Presidente di **Assofiduciaria**. "L'Italia è l'unico paese di civil law ad aver ratificato la convenzione dell'Aja per il riconoscimento del trust, pur avendo nel suo ordinamento istituti che, opportunamente declinati, potrebbero perseguire i medesimi scopi realizzabili con il trust, dall'amministrazione fiduciaria disciplinata ai vincoli di destinazione". Oltre al tema della necessità di una normativa adeguata, nel corso del seminario sono stati affrontati anche i profili fiscali del trust con attenzione sia al tema della tassazione ai fini dell'imposta di successione che delle imposte sui redditi, nonché dei conseguenti adempimenti (soprattutto in materia di antiriciclaggio e di monitoraggio fiscale). Red-Mch 20230314T124941Z

Adnkronos

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023 02.00.30

**FISCO: ASSOFIDUCIARIA, SERVE CONTRATTO DI FIDUCIA ROMANISTICA CHE NORMI E REGOLI IL TRUST' =**

ADN0008 7 ECO 0 ADN ECO NAZ FISCO: **ASSOFIDUCIARIA, SERVE CONTRATTO DI FIDUCIA ROMANISTICA CHE NORMI E REGOLI IL TRUST'** = Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "L'Italia, unico paese di civil law ad aver ratificato la convenzione dell'Aja per il riconoscimento del trust, non ha nel suo ordinamento disposizioni che disciplinano il contratto di 'fiducia' come invece avviene in Francia, in Lussemburgo e in Romania. L'inserimento nel nostro ordinamento civilistico di un contratto di 'fiducia' ovvero di un istituto disciplinato da 'affidamento fiduciario', potrebbe aiutare a fare chiarezza". Questo l'appello di **ASSOFIDUCIARIA** lanciato nel corso del convegno 'Trust e fiducia. Aspetti civilistici e fiscali alla luce della Circolare n.34/E del 20 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate' che si è svolto a Milano. Il seminario, organizzato da **ASSOFIDUCIARIA**, è stato un'occasione per discutere, insieme agli esperti del settore, degli aspetti normativi e fiscali del trust in relazione al mondo delle fiduciarie. "In Europa, la realtà giuridica che norma il trust - ha commentato Fabio Marchetti, presidente di **ASSOFIDUCIARIA** - è estremamente articolata perché all'interno degli stati membri esistono sia istituzioni giuridiche che si ricollegano ad una matrice di common law e che hanno adottato nel loro ordinamento l'istituto del trust, sia figure negoziali che si ricollegano ad una matrice giuridica di civil law che si ricollegano alla fiducia cd. 'romanistica'. Altri stati non contemplano nei loro ordinamenti alcun istituto con caratteristiche assimilabili al trust" Marchetti ha aggiunto che "l'Italia, invece, è l'unico paese di civil law ad aver ratificato la convenzione dell'Aja per il riconoscimento del trust, pur avendo nel suo ordinamento istituti che, opportunamente declinati, potrebbero perseguire i medesimi scopi realizzabili con il trust, dall'amministrazione fiduciaria disciplinata dalla legge del 1939 e da un regolamento del 1995 ai vincoli di destinazione di cui all'art. 2645ter c.c.". (Sec/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 15-MAR-23 02:00 NNNN

## Il Sole **24 ORE**

### **Per il trust urge la disciplina del «contratto fiduciario»**

*L'Italia ha riconosciuto l'istituto senza però norme nazionali coerenti*  
A.Gal.

Completare il recepimento del trust nel nostro ordinamento, inquadrandolo civilisticamente nel «contratto fiduciario». È la richiesta di Assofiduciaria, a margine di un convegno sul trattamento fiscale del trust, che rileva come l'Italia, unico paese di *civil law* ad aver ratificato la convenzione dell'Aja per il riconoscimento del trust, non abbia disposizioni che disciplinano il contratto di «fiducia» al contrario di Francia, Lussemburgo e Romania. Secondo Fabio Marchetti, presidente di Assofiduciaria, con il termine «fiduciario» si tende a definire realtà negoziali molto diverse tra loro», ma non la «fiducia romanistica» che tramite il *pactum fiduciae* comporta l'obbligo del ri-trasferimento del bene al fiduciante, obbligo correlato al trasferimento della proprietà del bene dal fiduciante al fiduciario. La stessa Circolare 34/E delle Entrate, poi, definisce il *trust* un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale il disponente trasferisce al *trustee* beni, di qualsiasi natura, affinché li gestisca coerentemente con le finalità dell'atto indicate dal disponente medesimo. Urge quindi una «chiusura» coerente del sistema di norme.

FIDUCIARIE | 15 MAR, 2023

## Passaggio generazionale, perché in Italia il trust è più usato dell'amministrazione fiduciaria

L'Italia, unico Paese di civil law ad aver ratificato la convenzione dell'Aja per il riconoscimento del trust, non ha nel suo ordinamento disposizioni che disciplinano il "contratto di fiducia". Tutti i nodi da sciogliere secondo Assofiduciaria.

**L'Italia**, unico Paese di civil law ad aver ratificato la convenzione dell'Aja per il riconoscimento del trust, **non ha nel suo ordinamento disposizioni che disciplinano il "contratto di fiducia"**, come invece avviene in Francia, in Lussemburgo e in Romania.

"L'inserimento nel nostro ordinamento civilistico di un contratto di fiducia, ovvero di un istituto disciplinato da affidamento fiduciario, potrebbe aiutare a fare chiarezza".

Questo l'appello di **Assofiduciaria** nel corso del convegno "Trust e fiducia. Aspetti civilistici e fiscali alla luce della Circolare n.34/E del 20 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate" che si è svolto a Milano.

"L'Italia, invece, è l'unico Paese di civil law ad aver ratificato la convenzione dell'Aja per il riconoscimento del trust, pur avendo nel suo ordinamento istituti che, opportunamente declinati, potrebbero perseguire i medesimi scopi realizzabili con il trust, dall'amministrazione fiduciaria disciplinata dalla legge del 1939 e da un regolamento del 1995 ai vincoli di destinazione di cui all'art. 2645ter c.c.", ha commentato **Fabio Marchetti**, presidente di Assofiduciaria.

Il trust si caratterizza per la segregazione di un bene o di un patrimonio realizzato attraverso il trasferimento della proprietà da un soggetto (settlor o disponente) a un altro soggetto (trustee o gestore) perché lo amministri a favore di terzi soggetti (beneficiari) o per uno scopo. Nell'ordinamento italiano, invece, **l'amministrazione fiduciaria come fino ad oggi disciplinata non prevede il trasferimento della proprietà**, ma solo della titolarità all'amministrazione dei beni da parte del fiduciario in nome e per conto del fiduciante o in nome proprio, ma per conto del fiduciante.

La differenza fra trust e amministrazione fiduciaria risiede, dunque, nella "segregazione" del patrimonio affidato in trust, elemento questo che, in mancanza di un eventuale intervento normativo, ha negli ultimi anni indirizzato la pratica a privilegiare il trust per il perseguimento di finalità di pianificazione familiare o successorie, come testimoniato dalla crescente richiesta rivolta alle stesse società fiduciarie di assumere l'amministrazione di patrimoni in trust.



## Cripto-attività: le novità relative alla disciplina fiscale nella Legge di Bilancio 2023

Publicato il 23 marzo 2023

a cura di Assofiduciaria

**Nell' art. 1, commi da 126 a 147, legge 29 dicembre 2022, n. 197** il legislatore ha previsto un'estesa disciplina delle 'cripto-attività' fornendo una loro definizione, regolandone la tassazione nonché consentendo, ai fini tributari, la sanatoria di eventuali criticità o errori commessi in passato.

Innanzitutto, è stata data una definizione rilevanti ai fini fiscali di 'cripto-attività' quale: **«una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogo».**

Inoltre il comma 126 dell'art. 1, Legge n. 197/2022 modifica l'art. 67 del TUIR, introduce la nuova lettera "c-sexies" secondo cui **«le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. ... Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni».**

In sostanza, costituiscono redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptovalute archiviate o negoziate, per importi non inferiori a euro 2.000 nel periodo d'imposta di riferimento. Viene, altresì, specificato che sono irrilevanti le permutate effettuate tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni. L'irrilevanza delle permutate tra cripto-attività della stessa specie rappresenta una interessante previsione del legislatore.

Come rilevato dalla Relazione illustrativa al d.d.l. di Bilancio 2023, per effetto della disposizione in esame i redditi derivanti dalle cripto-attività rientrano esclusivamente in tale previsione e non sono, quindi, più ascrivibili a quelle contenute nelle precedenti lett. c-ter) e c-quater).

Dall'impostazione assunta dal legislatore discende, ad esempio, che:

- i proventi dell'attività di staking passano dai redditi di capitale ai redditi diversi di natura finanziaria;
- viene meno l'assimilazione alle valute estere e il fatto che la tassazione di eventuali plusvalenze sia subordinata alla detenzione di tali attività per almeno 7 giorni lavorativi continui per un importo superiore a 51.645,69 euro;
- tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d'imposta.

. In attesa che si formino orientamenti nel merito, la norma dovrebbe essere intesa nel senso per cui, ove i redditi in esame siano pari, nell'anno, ad esempio, a 3.000,00 euro, tutto questo importo dovrebbe essere assoggettato a tassazione e non la sola eccedenza rispetto alla soglia di legge di 2.000,00 euro. La Relazione illustrativa al d.d.l. di Bilancio 2023 ha giustificato la predetta soglia con la necessità di evitare l'emergere di fenomeni impositivi generalmente ascrivibili a operazioni ricorrenti di modico valore, come nel settore del gaming o degli acquisti in-app

Il nuovo co. 9-bis, dell'art. 68 t.u.i.r. dispone che, ai fini della loro quantificazione, le plusvalenze in esame sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Per gli altri redditi diversi di natura finanziaria è prevista la compensazione incrociata delle plusvalenze con le relative minusvalenze, il nuovo art. 68 co. 9- bis prevede che le plusvalenze su cripto-attività siano sommate solo alle minusvalenze su cripto-attività. Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Non è previsto il riconoscimento della deducibilità di alcun costo ulteriore rispetto a quello di acquisto.

Per quanto riguarda il valore normale, nella Risoluzione 2.9.2016 n. 72, riferita ai bitcoin, era considerato tale il valore corrispondente alla quotazione degli stessi bitcoin al termine dell'esercizio. In passato, si poteva, dunque, fare riferimento alla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme on line in cui avvengono le compravendite di bitcoin. La novella normativa non fornisce indicazioni puntuali salvo precisare che il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, deve basarsi su "elementi certi e precisi". In loro assenza, il costo è pari a zero.

La nuova norma mutua, poi, alcuni criteri valevoli per i titoli partecipativi, per cui:

- per le cripto-attività pervenute per successione, si assume il valore dichiarato o definito ai fini dell'imposta sulle successioni;
- per le cripto-attività pervenute per donazione, si assume il costo del donante; fermo però che le cripto-attività non sono disciplinate ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

La Relazione illustrativa al d.d.l. di Bilancio 2023 evidenzia che "le minusvalenze realizzate sono deducibili limitatamente dalle plusvalenze derivanti dalla stessa tipologia di attività". La locuzione "stessa tipologia di attività" dovrebbe riferirsi alle cripto-attività complessivamente considerate (da distinguere rispetto agli altri redditi diversi di natura finanziaria), salva un'impostazione ancor più restrittiva per cui non appartengono alla "stessa tipologia di attività", ad esempio, le valute virtuali e i NFT.

La nuova normativa non esamina la questione della territorialità, non toccando ad esempio l'art. 23 t.u.i.r. in merito agli obblighi impositivi dei non residenti. Una possibilità sarebbe quella di continuare ad applicare il criterio del luogo di residenza dell'intermediario (cfr. Risposta 1.8.2022, n. 397). Ma in questo caso chi si deve considerare essere l'intermediario? È possibile rilevare il luogo di utilizzo delle chiavi crittografate sul modello dell'imposta sui servizi digitali (l'indirizzo IP)?

Va ricordato che la prassi dell'A.F. (Risoluzione 18.2.2021, n. 12) ha precisato che la natura di reddito di fonte estera, invece, non viene meno a seguito di stipula di un contratto:

- di prestazione di servizi con un intermediario italiano avente ad oggetto la gestione individuale del portafoglio, in cui l'intermediario italiano riceve un mandato di gestione discrezionale delle attività finanziarie depositate all'estero;
- di amministrazione delle attività finanziarie (ivi inclusi i contratti di amministrazione senza intestazione da parte di società fiduciarie italiane), dove l'intermediario italiano amministra le attività depositate all'estero eseguendo gli ordini del cliente, senza alcun potere discrezionale;
- oppure di consulenza finanziaria, dove l'intermediario italiano offre un'attività di consulenza finanziaria e di monitoraggio degli investimenti, senza avere alcun potere di movimentare direttamente le attività.

Viene previsto che le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima del 1° gennaio 2023, si considerano realizzate e le relative minusvalenze possono essere portate in deduzione. Per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore normale, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%. L'assunzione del valore normale quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili.

Viene modificato anche il d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, per prevedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze relative a cripto-attività e per prevedere che ad esse sia applicabile il regime del risparmio amministrato e del risparmio gestito (oltre al regime della dichiarazione). Con riferimento al regime del risparmio amministrato, è previsto che la relativa opzione possa essere resa anche ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, nonché ai prestatori di servizi di portafoglio digitale. I contribuenti non possono attestare mediante dichiarazione sostitutiva le informazioni necessarie ai fini del calcolo delle plusvalenze su criptoattività; potranno solo comunicarle al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione.

Oltre a tali precisazioni, risulta aggiornato e coordinato l'intero testo dell'art. 6, d.lgs. n. 461 del 1997 prevedendo che:

- per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i sostituti di imposta, nel caso di pluralità, oltre che di titoli, quote, certificati, rapporti, anche di cripto-attività appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività;
- si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento, oltre che dei titoli, quote, certificati, rapporti nonché di cripto-attività a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché a un rapporto di gestione, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza è determinata con riferimento al valore alla data del trasferimento. I soggetti tenuti al versamento dell'imposta possono sospendere
- l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Gli stessi poi rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore anche delle cripto-attività trasferite;
- sono estese le ordinarie regole previste nel caso di prelievo delle criptoattività o di loro trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e comunque di revoca dell'opzione;
- i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, nonché i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono inclusi tra i soggetti che possono procedere al versamento dell'imposta sostitutiva, nonché agli altri adempimenti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Con riferimento al regime del risparmio gestito, fermo che la valutazione del patrimonio gestito all'inizio e alla fine di ciascun periodo d'imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla CONSOB in attuazione del t.u.f., si specifica che, nel caso, oltre che dei titoli, quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati in mercati regolamentati, anche delle cripto-attività, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10% dell'attivo medio gestito, essi siano valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l'opzione. Anche il conferimento di cripto-attività in una gestione per la quale venga esercitata l'opzione per il risparmio gestito si considera cessione a titolo oneroso, salvo che nel caso di conferimento di cripto-attività che formavano già oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione per il risparmio gestito, in cui si assume quale valore di conferimento il valore assegnato al patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione. Nel caso, invece, di conferimento di cripto-attività per le quali sia stata esercitata l'opzione per il risparmio amministrato si assume quale costo il valore, determinato ai fini di quel regime.

Anche in questo caso, oltre a tali precisazioni, risulta aggiornato e coordinato l'intero testo dell'art. 7, d.lgs. n. 461 del 1997 prevedendo che:

- nel caso di prelievo di cripto-attività, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione, ai fini della determinazione del risultato della gestione di periodo, è considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando gli ordinari criteri di valutazione;
- a fini del calcolo della plusvalenza o minusvalenza relative a cripto-attività prelevate o trasferite o con riferimento alle quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato a imposta. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore delle criptoattività.

Gli obblighi dell'art. 10, d.lgs. n. 461 del 1997, sono estesi anche alle cripto-attività. La norma prevede che, salvo l'esercizio delle opzioni per il risparmio amministrato e gestito, i notai nonché gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengano, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare plusvalenze su cripto-attività, rilasciano le apposite certificazioni e provvedono alle necessarie comunicazioni all'Amministrazione finanziaria.

**I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PENSIONE & PREVIDENZA**

# Il dribbling dei rischi

Malgrado la crisi nel 2022 gli iscritti di Foncer sono saliti. Il presidente Foschi: il fondo diversifica negli alternativi con focus sulle infrastrutture

di Carlo Giuro

**C**ome si sta atteggiando la previdenza complementare per affrontare e gestire il vento della crisi? MF Milano Finanza ha fatto il punto con Luigi Foschi, presidente di Foncer, fondo pensione negoziale dedicato ai dipendenti del settore piastre e ceramiche. Conta circa 13.300 aderenti ed oltre 530 milioni di euro di masse gestite su tre comparti, garantito, bilanciato e dinamico.

**Domanda. Il difficile momento economico attuale si sta riflettendo sul vostro fondo in termini di adesioni contribuzioni, richieste anticipazioni e riscatti?**

**R.** Il 2022, è stato un anno particolare con elevata volatilità e forte incertezza. Tutto ciò si è riflesso chiaramente anche sull'andamento dei nostri comparti, i quali hanno risentito dell'andamento negativo dei mercati. Dall'altra parte in termini di adesioni, il fondo ha visto un 2022 soddisfacente, con una crescita complessiva netta del numero di aderenti. Sui nuovi aderenti in particolare Foncer ha potuto registrare un'età media confortante, dal momento che oltre il 50% dei nuovi aderenti che si sono iscritti nel 2022 ha meno di 35 anni.

**D. Dal punto di vista finanziario come siete strutturati? E come state gestendo il forte rialzo dell'inflazione e la forte turbolenza dei mercati?**

**R.** Dal punto di vista della gestione finanziaria, questa è delegata a gestori professionali specializzati. Nel 2020, nel comparto Bilanciato, alle gestioni tradizionali il fondo ha affiancato, sempre tramite gestione indiretta, l'investimento in economia reale tramite un mandato di private equity. Tale investimento, effettuato in maniera consuntiva con altri fondi pensione, ha rappresentato un asset, seppur contenuto nell'asset allocation complessiva, in grado di offrire ulteriore diversificazione e mitigazione della volatilità legata ai mercati quotati. Sempre in quest'ottica, entro la prima parte del 2023, Foncer intende investire, sempre in ottica consuntiva con altri fondi pensione, ulteriori risorse nell'economia reale, in particolare nelle infrastrutture. Ciò sempre all'interno di un progetto consortile denominato progetto Infrastrutture Vesta, che avrà una particolare attenzione agli investimenti in Italia.

**D. Come vi ponete nei confronti dell'investimento ESG?**

**R.** Foncer, nella definizione della propria politica di investimento, allo stato attuale non adotta una propria politica attiva di promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti. Al contempo, come fondo pensione, siamo più che consapevoli della nostra responsabilità sociale, in particolare con riferimento alle tematiche riferita-

li, sociali e di governo societario. Ciò premesso, pur non promuovendo attivamente gli aspetti citati attraverso una propria politica, il fondo ne favorisce l'integrazione nell'ambito della propria struttura organizzativa. A tal proposito il fondo pensione ha definito all'interno delle convenzioni con i gestori delle risorse finanziarie un impegno a considerare le tematiche sostenibili nell'ambito del processo di selezione del proprio universo di investimenti. Foncer svolge inoltre un monitoraggio costante del proprio portafoglio di investimenti rispetto a queste tematiche.

**D. Altro aspetto molto delicato è quello delle rendite. Quali tipologie offrite e quale è secondo il vostro osservatorio il livello di conoscenza generale della utilità delle rendite?**

**R.** Il nostro fondo offre quattro tipologie di rendite, in particolare, la rendita vitalizia, pagata fino a che l'aderente è in vita, la rendi-

ta reversibile, pagata all'aderente finché in vita e successivamente al beneficiario. La terza tipologia di rendita è quella certa per un periodo di 5 o 10 anni. Questa viene pagata per un periodo predefinito di 5 o 10 anni all'aderente finché in vita ed ai beneficiari in caso di premortuaria. Al termine di tale periodo di certezza della rendita se il pensionato è ancora in vita, la rendita si trasforma in vitalizia. L'ultima tipologia di rendita è la controassicurata. In questo caso la rendita viene pagata fin quando l'aderente è in vita. Al momento del suo decesso, viene versato ai beneficiari designati/eredi il capitale residuo, anche sotto forma di pagamento periodico. Il capitale residuo sarà pari alla differenza tra l'importo maturato trasformato in rendita e la somma delle rate di rendita erogate alla data del decesso. Anche in questo caso, come per le altre forme di rendita, le rate continuano ad essere corrisposte anche oltre l'ammontare del capitale trasformato in rendita, purché il so-



Luigi Foschi  
Foncer

cio sia in vita. In tal caso al suo decesso non vi sarà alcun capitale residuo. Per quanto osservato nel nostro caso, le rendite che rappresentano un elemento di sicurezza utilità, nonostante la costante attività del fondo di assistenza verso i propri aderenti, sono spesso percepiti come complesse. In particolare per quanto concerne la scelta del tasso tecnico, il conguaglio fiscale e la periodicità di

erogazione. Per quanto riguarda la Rta, che invece permette nel tempo massimo di cinque anni di poter ottenere l'intera prestazione previdenziale con un ottimo beneficio fiscale, vediamo un interesse crescente.

**D. Si guarda con forte interesse anche a maggiori sinergie tra previdenza e sanità integrativa in una prospettiva di welfare integrato. Prevedete coperture assicurative accessorie per gli aderenti? Che attenzioni riscontrate?**

**R.** Sicuramente il tema del welfare è un tema rilevante per i lavoratori. Nel nostro settore i dipendenti hanno possibilità di accedere alla sanità integrativa tramite il Fasie. In merito alle coperture assicurative accessorie, è prevista una polizza vita, il cui premio è pagato interamente dalle aziende. Questo sicuramente è un tema molto apprezzato tra gli aderenti al nostro fondo. (riproduzione riservata)

## Il contratto fiduciario sfida i trust made in Italy

di Fabio Marchetti\*

**P**ur esistendo una risalente matrice storica che tende a ricondurre alla fiducia, il trust, istituto di diritto anglosassone recepito in Italia per effetto della ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, poco ha a che vedere con il contratto fiduciario conosciuto nel nostro ordinamento a seguito della legge numero 1966 del 1939, che ha disciplinato l'amministrazione fiduciaria di beni per conto di terzi che viene scelta in forma d'impresa. L'amministrazione fiduciaria è un mandato senza rappresentanza che prevede l'affidamento di beni ad un fiduciario (le società fiduciarie disciplinate dalla legge del '39) che li amministra in nome proprio ma per conto del fiduciante, essendo a ciò legittimato per effetto dell'instestazione fiduciaria dei beni amministrati. Non si verifica, dunque, alcun trasferimento di proprietà dei beni in amministrazione fiduciaria che rimangono sempre nella proprietà del fiduciante. Nel trust, viceversa, il disponente perde la proprietà dei beni conferiti nel patrimonio in trust e affidati al trustee affinché li amministri per uno scopo per destinarli a uno o più beneficiari individuali, senza peraltro che il trustee assuma alcun diritto proprietario sui beni in trust. Pertanto, mentre nell'amministrazione fiduciaria non si verifica alcun effetto segregativo della proprietà che rimane sempre in capo al fiduciante, nel trust i beni che vanno a costituire il patrimonio in trust sono segregati, e cioè non aggredibili dai creditori né del disponente né del trustee.

Tale effetto segregativo ha fatto la fortuna del trust in Italia negli ultimi anni, come anche testimoniato dai numerosi interventi dell'Agenzia delle Entrate sia in risposta a specifici interpelli sia, da ultimo, con la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, re-

centemente discussa nel Convegno organizzato a Milano da Assofiduciaria il 14 marzo scorso (Trust e fiducia. Aspetti civilistici e fiscali alla luce della Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate) sul tema che si pone se nel nostro ordinamento possano esistere strumenti contrattuali che determinino un similare effetto segregativo dei beni affidati in amministrazione, con il vantaggio di poter applicare istituti e norme del nostro ordinamento senza la necessità di dover ricorrere a leggi straniere di ordinamenti di common law.

L'Italia è uno dei pochi Paesi di civil law ad aver ratificato la convenzione dell'Aja per il riconoscimento del trust, ma non ha disposizioni che disciplinano il contratto di fiducia pur avendo nel suo ordinamento istituti che, opportunamente declinati, potrebbero perseguire i medesimi scopi realizzabili con il trust, dall'amministrazione fiduciaria disciplinata dalla legge del 1939 ai vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645 ter del Codice Civile.

L'istituto della fiducia in sé considerato non consente di raggiungere tale risultato: non la fiducia della legge del '39, ma neppure quelle figure contrattuali (nella pratica indicate come fiducia romanistica) caratterizzate dal trasferimento della proprietà di beni in fiducia da un soggetto (fiduciante) ad un altro (fiduciario) con obbligo di quest'ultimo di ritrasferire i beni all'originario proprietario. Anche in tal caso non si verifica un effetto segregativo in quanto la proprietà è, sia pure in via temporanea, del fiduciario, e dunque, i beni sono aggredibili dagli eventuali creditori del fiduciario.

In effetti, nel nostro ordinamento la legge numero 112 del 2016 (cosiddetta Legge sul Dopo di noi) ha previsto un fenomeno di segregazione patrimoniale, affiancando al trust l'affidamento fiduciario di un patrimonio destinato a sostenere le perso-

ne affette da disabilità grave. Tale legge ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell'amministrazione fiduciaria di un fondo vincolato ai sensi dell'art. 2645 ter del Codice Civile, come tale non aggredibile dai creditori del disponente o del fiduciario: unendo, dunque, il mandato fiduciario di amministrazione della legge del '39 al vincolo di destinazione impresso sul patrimonio diretto al sostegno delle persone con disabilità grave si è raggiunto il medesimo effetto segregativo che è proprio del trust.

La Legge sul Dopo di noi rappresenta un laboratorio interno al quale può lavorarsi sia dal punto di vista dottrinario che normativo per raggiungere con strumenti del nostro ordinamento effetti analoghi al trust e, in particolare, un effetto segregativo dei beni affidati in amministrazione laddove sussista uno scopo meritevole di tutela, come disposto dall'art. 2645 ter del Codice Civile. L'eventuale intervento normativo non dovrebbe riguardare solo la definizione della fattispecie (definendo il patrimonio oggetto di segregazione e la finalità meritevoli di tutela per cui ciò è ammesso nel nostro ordinamento), ma anche disciplinare i soggetti che possono assumere l'incarico di amministrazione di fondi vincolati, prevedendo l'autorizzazione a svolgere tale incarico, nonché i controlli e le garanzie a ciò necessari.

Questo avrebbe anche il pregio di colmare una lacuna del nostro ordinamento che attualmente non prevede alcuna disciplina autorizzatoria e di controllo per i soggetti che assumono l'incarico di trustee, diversamente dai soggetti che svolgono attività di amministrazione fiduciaria, appunto le società fiduciarie di cui alla legge del '39 sottoposte ad autorizzazione da parte del Mimit e ai controlli antiriciclaggio. (riproduzione riservata)

\*presidente di Assofiduciaria

## Trust, uno strumento delicato che ha bisogno di esperti

Sono passati quasi 34 anni dalla firma della Convenzione dell'Aja, con cui l'Italia riconosceva come trust tutti «i rapporti giuridici costituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico». Da allora, grazie anche all'opera divulgativa svolta dal professor Maurizio Lupoi, l'utilizzo di quest'istituto di diritto anglosassone è diventato sempre più frequente anche in Italia. Tuttavia, al di là del progressivo superamento delle difficoltà giuridiche che l'istituto comporta, l'Italia sconta ancora alcuni «gap» culturali che ne rallentano l'impiego.

«Il primo, è l'allergia allo spossamento che il trust implica», spiega Domenico Rinaldi, partner di PG Legal, «Oggi l'evoluzione dello strumento consente sicuramente differenti gradazioni nell'affidamento dei beni al trustee, il cui potere viene ad essere «temperato» dal trust deed. Tuttavia, ai fini della legalità e della «credibilità» del trust, l'indipendenza del trustee rispetto al disponente è ancora un elemento imprescindibile. Ed è proprio questa caratteristica del trust che viene spesso mal digerita dal cliente italiano. Ancora oggi, accade spesso che il consulente, dopo aver spiegato per ore il trust al cliente, a fine discussione, si sente rivolgere la faticosa domanda: «Ma dopo che avrò trasferito i beni al trustee, il trustee farà come dico io vero?». Altro «ostacolo culturale» è la finalità del trust. Ad esempio, nell'ambito dei trust a beneficio familiare, il trustee deve amministrare i beni che gli sono stati affidati nell'interesse dei beneficiari. Pertanto, si tratta quasi sempre di un trust che guarda molto lontano nel tempo, destinato a dare utilità a distanza di decenni e/o a una o più generazioni future. Questa visione «economico-lungimirante» non è nella cultura di noi italiani. Nei paesi anglosassoni si comincia subito a mettere da parte i soldi per mandare i figli al college, fin da quando sono piccoli, noi italiani invece scopriamo quanto costa l'università dei nostri figli all'atto dell'iscrizione al primo anno di corso. Ecco che è più facile trovare l'italiano che si interessi al trust per i suoi benefici immediati (segregazione del patrimonio) per sfuggire ai creditori, per poi scoprire che la segregazione patrimoniale funziona solo se si «spoglia» veramente del patrimonio a favore del trustee e, siccome mal digerisce anche lo spossamento, finisce per rinunciare all'utilizzo dello strumento. In conclusione, in Italia oggi sono stati fatti grandi passi in avanti da un punto di vista giuridico, ma forse andrebbe fatto ancora qualcosa in termini di educazione del cliente al trust!».

Nei sistemi giuridici dei paesi da cui si è soliti mutuare la disciplina che regola i trust costituiti o operanti in Italia sono inesistenti (o semplicemente diversi) dogmatismi e classificazioni propri dell'impianto normativo italiano. «Per citare l'esempio più banale», dice Giovanni Gigliotti, partner dello Studio Pavia e Ansaldo, «il termine property, nonostante l'evocativa assonanza, spesso non si limita a richiamare il concetto italiano di proprietà, ed esprime invece una serie di possibili sfumature della titolarità di diritti e legami con beni e interessi che sarebbe limitativo ricondurre all'italico concetto di proprietà secondo codice civile. Tali diversità e contrasti sono probabilmente la principale fonte dei «dubbi interpretativi» espressi dalla magistratura e dall'Agenzia delle Entrate, il cui compito è reso peraltro più impervio da una normativa interna non sempre coerente con l'essenza stessa dello strumento».

È nota la resistenza del cliente a «spogliarsi» dei propri beni, trasferendone il relativo controllo a un soggetto terzo. «Accanto al trust autodichiarato», spiega Andrea De Vecchi, managing partner di Andersen, «sono state sviluppate specifiche previsioni in tema di reserved powers. La Trusts (Amendment) (Immediate Effect and Reserved Powers) Law 1995 delle Isole Cayman ha individuato una lista di poteri che il settlor di un trust regolato da tale legge può validamente riservare a sé senza pregiudicare la validità del trust. Il disponente potrà riservarsi poteri di carattere amministrativo (esercitandoli direttamente o dando istruzioni vincolanti al trustee), poteri dispositivi, poteri di modifica dell'atto istitutivo o di revoca del trust, poteri di sostituzione del trustee e del guardiano. In aggiunta, il settlor potrà subordinare l'esercizio di determinati poteri del trustee al proprio consenso. Il modello delle Isole Cayman è stato seguito da quasi tutte le giurisdizioni di common law che hanno legiferato in materia: fra tutti, si veda l'Art. 9A della Trusts (Jersey) Law 1984. I reserved powers rappresentano un interessante strumento per il settlor che desidera mantenere un controllo sui beni in trust; ciò nonostante, il loro utilizzo potrebbe comportare una dichiarazione di interposizione ai fini fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate, nonché, in ipotesi patologiche, sfociare in una dichiarazione di sham trust».

Per Valentina Ottani Sconza, counsel del dipartimento Trust e Patrimoni dello studio legale Gianni & Origoni «spesso ci si imbatte in trust costituiti per finalità improprie, a volte illecite, nella convinzione che la «segregazione» sia la finalità ultima che giustificherebbe l'impiego dell'istituto. La segregazione è un effetto, che si realizza rispetto al trustee per consentire la separazione del trust fund rispetto al suo patrimonio personale. Dunque, non può essere il risultato ultimo a cui aspira il disponente, se non altro perché costui, disponente dei beni in trust, non è più proprietario di tali beni. Se sono rari i casi di malversazione da parte dei trustee, più di frequente si assiste a trustee che agiscono quali mandatari, meri esecutori delle istruzioni volta per volta impartite dal disponente. Spesso questo atteggiamento è il frutto di atti istitutivi di trust carenti di disposizioni che possano fungere da linee guida per l'operato del trustee. Si trascura, infatti, la necessità che nel corso della durata del trust vi sia una piena coerenza e corrispondenza fra gli obiettivi che il disponente dichiara perseguire, le clausole contenute nell'atto istitutivo e l'operatività di ciascuno dei soggetti coinvolti (disponente, trustee, guardiano)».

Per Giovanni Cristofaro, partner di Chiomenti «i giudici italiani affrontano le vicende relative ai trust senza eccessiva difficoltà, e ultimamente applicano direttamente le leggi regolatrici straniere ai trust interni, senza rinvio al giudice straniero ma munendosi degli strumenti utili per poter giudicare. Una recente ricerca dell'Università Bocconi ha rivelato che sono più di 1.300 le aziende italiane, alcune delle quali quotate, con almeno un trust azionista che nell'80% dei casi è anche socio di controllo. La reattività dell'ordinamento italiano è ancora più evidente dinanzi a trust fittizi o interposti, a cui viene negata efficacia in quanto privi delle finalità concrete e meritevoli di tutela e animati dall'unico obiettivo di realizzare una segregazione patrimoniale puramente formale ma non sostanziale, per frustrare le ragioni dei creditori (fisco incluso)».

Il nuovo quadro interpretativo dovrebbe, dopo le incertezze del passato, dare nuovo slancio al trust. «È ragionevole quindi attendersi un maggior impiego del trust ad esempio ai fini del passaggio generazionale aziendale», spiega Marco Sandoli, partner di Di Tanno Associati, «Infatti, in tale ambito il trust, oltre ad assicurare la tutela nei confronti dei creditori tipica dell'istituto, consente di garantire l'integrità aziendale, rendendola impermeabile alle dinamiche successorie, e assicurando al contempo rilevanti benefici fiscali soprattutto in tema di imposizione indiretta grazie all'esenzione da imposta di successione. Sul punto, il fisco ha chiarito che il termine di 5 anni di mantenimento del controllo richiesto per applicare l'esenzione decorre non dalla data di apporto della partecipazione nel trust, bensì dalla data di attribuzione della partecipazione ai beneficiari. La circolare non fornisce invece particolari chiarimenti in tema di interposizione del trust ai fini dell'imposizione diretta, confermando il principio per cui il trust debba considerarsi fiscalmente inesistente ogniqualvolta l'attività gestoria, pur formalmente riconducibile al trust, risulti eterodiretta da istruzioni vincolanti del disponente o dei beneficiari».

Non sono chiare le conseguenze che derivano dalla declaratoria di interposizione in capo a un trust. «Dapprima il Fisco afferma che il trust interposto è inesistente dal punto di vista fiscale», spiega Fabio Ciani, partner dello Studio Legale Tributario Internazionale, «con l'effetto che i redditi formalmente prodotti dal trust sono da assoggettare in capo al disponente. Ma questo solo ai fini delle imposte dirette, mentre ai fini civilistici il trust è esistente: il caso è quello dei beni che fanno parte del patrimonio del trust, che non cadono in successione. Sennonché, la circolare 34/E/2022 afferma esattamente il contrario, ai fini dell'imposizione indiretta, laddove si legge: «nell'ipotesi di decesso del soggetto disponente, tenuto conto della interposizione del trust tra i beni e i diritti che compongono l'attivo ereditario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto». E i medesimi interpellanti di cui alla Risposta 359/2022 ricevono il cambio di rotta anche attraverso la Risposta Interpello 176/2023: se il trust è interposto fittiziamente, è inesistente sia dal punto di vista delle imposte dirette che ai fini delle imposte di successione, per cui i beni conferiti nel trust rientrano comunque nell'asse ereditario del de cuius (il disponente). Alla poca chiarezza si affianca il contrasto con le norme civilistiche, dato che secondo la Convenzione dell'Aja del 1985 il disponente ben può mantenere alcuni diritti e facoltà».

Secondo Augusto Santoro, partner di Herbert Smith Freehills «è innegabile che in alcuni casi il trust venga utilizzato (o si provi a farlo) con effetti "elusivi". È il caso, ad esempio, del trust in cui il settlor (ovvero il disponente) coincide con trustee (ovvero con l'amministratore) non realizzando – di fatto – lo spossessamento (inteso come indisponibilità materiale) del bene conferito al trust. In tal caso si realizza un cosiddetto "trust autodichiarato" (o sham trust) ritenuto anche dalla giurisprudenza non valido poiché sostanzialmente elusivo. Trust invece che siano costruiti con forme valide e convenzionali, possono essere efficacemente impiegati in ambito societario in taluni casi superando anche le problematiche tipiche del "patto di famiglia"».

I recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate incrementano le possibilità di utilizzo del trust ma, anche in questo innovato contesto, il trust autodichiarato nel quale il disponente riveste anche il ruolo di trustee presenta profili di delicatezza. «Deve essere verificato», spiega Francesco Mantegazza, co-managing partner di FIVELEX Studio Legale e Tributario, «se la sussistenza del ruolo di disponente e trustee in capo all'unico soggetto, congiuntamente agli altri elementi caratterizzanti il trust considerato, possano configurare ipotesi di trust interposto per mancanza della volontà di effettiva disposizione patrimoniale e di effettiva confluenza dei beni in patrimonio separato ed autonomo rispetto al patrimonio del disponente. Le conseguenze di una simile caratterizzazione sono rilevanti sia in termini di imposizione diretta che indiretta. L'orientamento delle Entrate va nella direzione di estendere le conseguenze di una caratterizzazione quale trust interposto anche a tali ultime imposte e quindi all'imposta su donazioni e successioni nonché, nel caso di trasferimento in trust di beni immobili, alle imposte ipotecaria e catastale. L'Agenzia ha finalmente riconosciuto che il «vincolo di destinazione» sui beni in trust non integra autonomo presupposto impositivo ai fini delle imposte indirette ma ha al contempo sottolineato che tale principio non vale in presenza di una attribuzione «stabile» a favore di beneficiari individuati o individuabili che siano titolari di «diritti pieni ed esigibili» non subordinati alla discrezionalità del trustee e tali da configurare un arricchimento attuale ed effettivo rinvenibile già all'atto di istituzione o dotazione dei beni».

Per MariaPaola Serra, managing counsel di Dentons «l'ordinamento italiano, dopo aver metabolizzato faticosamente un istituto così estraneo alla propria tradizione giuridica, ha dovuto affrontare la problematica relativa al suo impiego abusivo. Tuttavia, mentre la giurisprudenza, dopo un avvio incerto, ha iniziato ad approcciare il trust basandosi sull'analisi del singolo caso specifico e della «causa concreta» che lo sorregge ai fini della configurazione di uno schema illecito o elusivo, non così è avvenuto per la prassi amministrativa. Si è così innescato un corto circuito per gli operatori, che si trovano attualmente di fronte a uno scollamento tra l'approccio più pragmatico sdoganato dalla giurisprudenza e quello obsoleto, fondato su vecchi schemi interpretativi e applicativi del trust, ancora imposto come linea guida operativa dalle autorità amministrative. Tuttavia, l'opera di sensibilizzazione preordinata all'aggiornamento degli orientamenti di prassi relativi al fenomeno del trust inizia a mostrare i suoi effetti, nel solco di una sempre maggiore consapevolezza dell'istituto. La trasformazione del trust «interno» in trust «di diritto interno» non è soltanto un'opportunità per garantire la competitività del nostro ordinamento nell'attrazione di nuovi business, ma anche una necessità».

Secondo Nicola Canessa, partner di CBA «l'uso improprio che in alcuni casi è stato fatto del trust interno ha certamente rallentato la sua efficace divulgazione verso i possibili fruitori o dei c.d. «detrattori a prescindere», impedendo così l'utilizzo di uno strumento duttile e utile, in casi specifici, a risolvere problematiche giuridiche complesse che il nostro codice civile non sempre riesce a risolvere. Penso, ad esempio, ad alcuni trust liquidatori, sui quali la giurisprudenza milanese, nel 2009/2010, si è espressa negativamente, sancendone l'invalidità, poiché volti soltanto a sottrarre beni ai creditori e non ad essere strumento efficace ed alternativo alla tradizionale liquidazione dei beni societari anche in forma concorsuale, con conseguenze a volte penalmente rilevanti anche sui professionisti redattori dell'atto di trust. Penso altresì a tutti i casi in cui il trust non ha effettivamente uno scopo di organizzazione successoria, quando nell'atto istitutivo di trust risulta la sostanziale volontà del disponente di continuare a mantenere lo status quo, attribuendo formalmente i beni in trust al solo fine di evitare l'aggressione sugli stessi dei legittimi creditori».

Si va diffondendo l'utilizzo del trust in funzione parasuccessoria. «Sarebbe però ingenuo pensare che con la costituzione di un trust si possano aggirare regole inderogabili del sistema», spiega Paolo Vitali di Vitali e Associati. «Del resto, la Convenzione dell'Aja del 1985, prevede espressamente la salvezza dei diritti di riserva dei più stretti congiunti del defunto, nonché delle norme poste a protezione dei creditori, ma anche di minori e incapaci. Se dunque non si vuole che la costituzione di un trust risulti vana, è bene valersi del consiglio di un esperto. Bisogna in particolare tenere in conto che, secondo la giurisprudenza, l'atto costitutivo di un trust traslativo può essere oggetto di revocatoria. Per i creditori del disponente è quindi piuttosto agevole, soprattutto in caso di trasferimento gratuito, ottenere una pronuncia di inefficacia dell'atto costitutivo».

Il trust autodichiarato garantisce al disponente di poter continuare a gestire i beni segregati beneficiando della protezione patrimoniale garantita dall'istituto, e si adatta a ordinamenti come quello italiano privi di una normativa ad hoc. «La liceità di tale trust è riconosciuta dalla Suprema Corte», spiega Diego Annarilli, partner di Legalitax, «nei casi in cui ne è preservata la genuinità attraverso la netta distinzione dei ruoli del disponente e del trustee, la previsione nell'atto istitutivo dei necessari presidi atti a impedire al disponente la libera gestione dei beni segregati, l'esclusione delle condizioni che concorrono a configurare la mera interposizione del trust. Negli ultimi anni, tuttavia, è stato oggetto di particolare attenzione da parte dell'amministrazione finanziaria e della giurisprudenza per i non rari episodi di costituzione di sham trust finalizzati alla segregazione del patrimonio al solo fine di renderlo indisponibile alle pretese erariali, configurando in tal modo la fattispecie di reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte».

Da segnalare l'iniziativa adottata dalla Repubblica di San Marino, che ha lanciato un Trust innovativo. «Il modello di trust sammarinese è un fiore all'occhiello del framework normativo della Repubblica», spiega Denis Cecchetti, direttore generale dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino. «Rappresenta una evoluzione in termini di semplicità ed efficienza rispetto ad altri modelli di trust ed è perfettamente compatibile con le esigenze degli utilizzatori residenti in giurisdizioni di diritto civile». San Marino ha aderito alla Convenzione dell'Aja nel 2004 e nel 2005 ha introdotto il trust nel proprio ordinamento, unica normativa esistente in lingua italiana, compliant con gli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. Il trust sammarinese, fra le altre peculiarità, realizza la totale separazione patrimoniale fra i beni personali del Trustee e i beni in trust: il Trustee risponde solo con il bene in trust.

Per Edoardo Tamagnone, partner di Tamagnone Di Marco Avvocati Associati «l'effetto principale dell'istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale, in forza della quale i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del Disponente, del Trustee e dei Beneficiari con la conseguenza che non possono essere aggrediti dai loro creditori. È evidente, dunque, che per accordare una tutela così ampia al «patrimonio separato» conferito in trust, che vive una vita autonoma rispetto alla persona fisica del Disponente tanto da essere addirittura intangibile al fenomeno successorio, l'ordinamento italiano richiede che sia verificata in concreto la presenza di alcuni requisiti posti come essenziali per il riconoscimento del trust. All'interno di questi limiti, tuttavia, viene garantita la massima libertà al Disponente di scegliere la legge regolatrice che meglio si attaglia alle finalità del trust che intende istituire».

Secondo Antonello Lupo, partner di Ughi e Nunziante «il primo trust di cui mi sono occupato personalmente oggi sarebbe stato regolato dalla legge sul «Dopo di noi». Si trattava infatti di un patrimonio familiare che doveva essere destinato alle esigenze di una persona con grave disabilità. Da allora molto è cambiato e tanta strada. Alcuni decenni di interventi normativi, giurisprudenziali e di prassi hanno consentito di creare un robusto quadro normativo e applicativo, per uno strumento ormai essenziale di pianificazione patrimoniale e familiare. In questo contesto, la necessità di fare ricorso ad una legge estera che regoli gli effetti civilistici dell'istituto sembra ormai esercizio ampiamente metabolizzato dalla prassi e dagli operatori di settore. Di recente, un ulteriore elemento che ha contribuito alla diffusione e alla accresciuta fiducia dei clienti nel trust è rappresentato dalla definizione degli aspetti legati alle imposte indirette».

Per Valeria Salito, of counsel Studio Montella Law «attraverso il trust, possono perseguirsi fini che l'ordinamento interno trascura, permettendo di colmare lacune di garanzia. In particolare, l'istituto si presta a regolare importanti aspetti delle convivenze more uxorio: difatti, non v'è ostacolo ad ammettere che conviventi possano servirsi dei trust al fine di regolare i propri rapporti patrimoniali, a tutela della prole, dando luogo, così, a patrimoni separati in analogia con il fondo patrimoniale. Sul punto, è stata affermata la validità di un trust interno diretto a realizzare le esigenze presenti e future di una coppia di fatto e della prole naturale (Tribunale Trieste, 19/09/2007). L'assenza di un vincolo parentale e di una situazione di certezza di rapporti giuridici, non impediscono di ritenere meritevole lo strumento del trust al fine di concedere una tutela, altrimenti inesistente, ai genitori e ai figli nati prima o in costanza di questo rapporto di fatto».

Secondo Paolo Marra partner di SZA Studio Legale «nonostante l'introduzione di singole norme, quali l'art. 2645-ter c.c., che regola la trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche, consentendo la «segregazione» dei beni oggetto dell'atto di destinazione, se da un lato ha ridimensionato il principio della responsabilità patrimoniale, dall'altro lato non risulta ancora sufficiente. Assofiduciaria ha chiesto che sia completato il recepimento del trust nel nostro ordinamento, inquadrandolo civilisticamente nel «contratto fiduciario»».

Per Gaetano Salvioli, partner responsabile del dipartimento Tax, e Federica Cioni, associate del dipartimento Tax di Bird & Bird «costituiscono indizi di una fittizia interposizione del trust, ad esempio, il fatto che il disponente o il beneficiario possano far cessare il trust in ogni momento, oppure che gli stessi risultino titolari di poteri tali per cui il trustee, pur dotato di discrezionalità nell'amministrazione del trust, non possa esercitarla senza il loro consenso, oppure ancora il fatto che il potere gestionale e dispositivo del trustee risulti in qualche modo limitato o condizionato dalla volontà del disponente o del beneficiario».

Per Francesco Giuliani, partner di Fantozzi & Associati «se il potere di gestire e disporre dei beni conferiti permane in tutto o in parte in capo al disponente, il trust è considerato fiscalmente «inesistente» (o interposto), con la conseguenza che i redditi (formalmente) prodotti dal trust continueranno ad essere attribuiti allo stesso disponente. Ciò che si auspica, dunque, a oltre trent'anni dall'ingresso dell'istituto nel nostro ordinamento, è l'abbandono di reticenze e furbeschi raggiri, per una valorizzazione del trust, anche in ambito imprenditoriale, quale valido strumento per garantire, ad esempio, la continuità aziendale preservando il patrimonio dell'azienda dalle, spesso disastrose, querelle tra eredi».

Nelle ultime settimane si sono svolte in Italia diverse iniziative dedicate al Trust. «Continuità generazionale e gestione del patrimonio» è stato il tema del convegno promosso dallo Studio legale EMME7G PRO. «Nei primi anni le principali distorsioni sono state il tentativo di sottrarre parte di patrimonio ai debitori del disponente e un uso scorretto del Trust autodichiarato, dove disponente e trustee sono la stessa persona», spiega Giovanni Manildo, Founder&Partner di EMME7G PRO, «Spesso imprenditori in crisi o persone fisiche indebitate hanno cercato di creare una struttura fittizia da opporre alle pretese dei propri creditori, continuando a gestire il proprio patrimonio come Trustee. Da qui una legittima ostilità da parte dei giudici e dell'agenzia dell'entrate. I problemi più evidenti si sono materializzati quando il Trust si è voluto utilizzare per tentare di aggirare le pretese dei creditori o le norme finalizzate alla successione necessaria. Ora il Trust, anche se non è regolamentato da una legge italiana, ha pieno diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento ed è sempre più utilizzato».

Assofiduciaria, invece, ha organizzato a Milano il convegno «Trust e Fiducia: aspetti civilistici e fiscali, alla luce della circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate». L'Italia non ha nel suo ordinamento disposizioni che disciplinino il contratto di "fiducia", come in Francia, in Lussemburgo e in Romania. «Quello che manca da noi», spiega il presidente Fabio Marchetti, «è creare dei patrimoni per perseguire finalità meritevoli di tutela, patrimoni che abbiano una loro autonomia, che è il pregio del trust. Per esempio, la legge del «Dopo di noi» ha realizzato un fenomeno di questo tipo. Nel nostro ordinamento ha creato un patrimonio autonomo, non aggredibile da creditori, per uno scopo specifico, che è meritevole di tutela, ovvero la sussistenza e la cura dei soggetti affetti da gravi disabilità. Noi non chiediamo che venga fatto il trust per qualunque cosa, ma sempre per scopi meritevoli di tutela. E vanno regolamentati i soggetti che assumono l'incarico di trustee».